

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° settembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 luglio 2012, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette. Stralcio per la conservazione della specie scoiattolo rosso (*sciurus vulgaris*) e per il controllo dello scoiattolo grigio (*sciurus carolinensis*).» Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 luglio 2012, n. 5/R.

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 9.

Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2012, n. 4.

Modificazioni della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 «Reimpianto, ripristino, completamento del Libro Fondiario» Pag. 10

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 12.

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 2012, n. 13.

Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini. Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 2012, n. 15.

Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria . Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2012, n. 16.

Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti Pag. 22



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2012, n. **0149/Pres.**

Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2012, n. **0150/Pres.**

Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). Pag. 28

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2012, n. **14.**

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007 Pag. 31


REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 3 luglio 2012, n. **6.**

Regolamento di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione Pag. 31

REGOLAMENTO 3 luglio 2012, n. **7.**

Regolamento attuativo della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania) - con allegato Pag. 34



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 luglio 2012, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette. Stralcio per la conservazione della specie scoiattolo rosso (*sciurus vulgaris*) e per il controllo dello scoiattolo grigio (*sciurus carolinensis*)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-3212 del 30 dicembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8-4164 del 23 luglio 2012;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), individua i principi generali per la gestione faunistica all'interno delle aree protette regionali, provvedendo a disciplinare le procedure da adottare al fine d'assicurare il rispetto dei fini istitutivi delle aree protette regionali ed, al contempo, la maggiore garanzia per la pubblica incolumità dei fruitori, degli operatori del settore e, più in generale, di tutta la collettività.

2. Nell'ambito della gestione faunistica, tesa a promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività antropiche e in particolare agricole e zootecniche, le operazioni di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono svolte per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'Area protetta, previa predisposizione di un apposito piano pluriennale.

3. Interventi di cattura e prelievo per finalità scientifiche o per esigenze di conservazione ambientale o di sicurezza, che prevedano interventi straordinari limitati quantitativamente e temporalmente, ovvero stagionali, sono autonomamente autorizzati dall'Ente gestore dell'area protetta previa motivata informativa al Settore competente in materia di Aree protette.

4. Le attività di monitoraggio faunistico, condotte secondo le modalità indicate dalle linee guida dell'I.S.P.R.A., delle specie selvatiche (censimenti annuali, raccolta dati, stime di popolazione, raccolta osservazioni occasionali) sono obbligatorie in tutte le aree protette della Regione Piemonte.

5. Per quanto riguarda le specie alloctone, la Regione Piemonte, in conformità alla «Strategia Nazionale per la Biodiversità» approvata in Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, può «mettere in atto programmi e iniziative volte a prevenire l'introduzione e l'invasione di specie alloctone, assicurare la rapida identificazione e rimozione dei nuclei di nuovo insediamento, attivare azioni coordinate di eradicazione e controllo per le specie già insediate nel territorio nazionale e di mitigazione degli impatti sulle specie e gli ecosistemi colpiti».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento a quanto riportato nei documenti elaborati sul tema dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dall'ISPRA ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, si intendono per:

a) metodi ecologici: tutti quelli che prescindono dalla sottrazione diretta, a opera dell'uomo, di individui alla popolazione oggetto di controllo;

b) controllo (faunistico): strategia di gestione, composta da una o più modalità, d'azione volta a ridurre gli impatti esercitati dalla fauna selvatica sugli ecosistemi o sulle attività economiche. Tutte le specie possono, almeno potenzialmente, essere oggetto di controllo indipendentemente dal grado di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale;

c) controllo numerico: azione volta a ridurre la consistenza locale di una determinata specie per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche, o per impedirne la diffusione su aree più vaste;

d) abbattimenti selettivi: abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della popolazione oggetto di controllo effettuati con l'intento di incidere unicamente sulla specie «bersaglio», evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi. Per abbattimento quantitativo s'intende l'abbattimento specifico e interspecifico di una determinata quantità di capi. Per abbattimento qualitativo s'intende l'abbattimento interspecifico e intraspecifico di una determinata quantità di capi suddivisi per genere e classe d'età;

e) prelievi: catture di individui della popolazione oggetto di controllo o studio finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione;

f) catture: catture temporanee di individui della popolazione oggetto di studio con finalità di marcatura, radio telemetria, determinazione, immunocontraccezione, terapia, ecc.;

g) immissione: trasferimento e rilascio, intenzionale o accidentale, di una specie. Un'immissione intenzionale viene indicata con il termine traslocazione. Reintroduzioni, ripopolamenti e introduzioni rappresentano casi specifici di immissioni intenzionali (traslocazioni);

h) introduzione: traslocazione di una specie in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici;

i) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata specie autoctona in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

l) ripopolamento: traslocazione di una specie operata dall'uomo in un territorio dove questa è già presente;

m) eradicazione: completa e permanente rimozione di una specie alloctona da un'area geografica, realizzata attraverso una campagna mirata condotta in un tempo definito;

n) specie alloctona (sinonimi: esotica, aliena): specie che non appartiene alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.

Art. 3.

*Indirizzi per la conservazione dello Scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*) e per il controllo dello Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 sono adottati gli indirizzi per la conservazione dello Scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*) e per il controllo dello Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) di cui all'allegato A al presente regolamento, nel quale sono specificate le motivazioni e le modalità degli interventi da realizzare.

2. Ciascun Ente di gestione di area protetta approva un piano pluriennale degli interventi da realizzare sul territorio delle aree protette in gestione, in coerenza con gli indirizzi del presente regolamento. Un unico piano può interessare aree protette in gestione a Enti gestori diversi: in tal caso ciascun ente approva il Piano per le aree di propria competenza.



Art. 4.
Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 luglio 2012

COTA

(*Omissis*).

12R0497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 luglio 2012, n. 5/R.

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2012*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-4197 del 23 luglio 2012;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Generalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni, come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 2 forniscono all'autorità competente, ai sensi della vigente normativa, ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile.

3. Nel contesto dell'attività finalizzata alla lotta agli incendi boschivi, i volontari della protezione civile forniscono, ove richiesto dall'autorità competente, il necessario supporto logistico alle attività di spegnimento, sotto la direzione ed il coordinamento unitario della stessa autorità ed in raccordo sinergico con le squadre del corpo regionale antincendi boschivi (AIB) presenti sul campo.

4. Nell'ambito degli interventi di protezione civile le squadre AIB, nei contesti territoriali ove sono presenti, assicurano i loro servizi sotto la direzione ed il coordinamento unitario dell'autorità di protezione civile preposta, in raccordo sinergico con la squadra di protezione civile ed il coordinamento del volontariato di protezione civile presente sul territorio.

5. Ai fini del presente regolamento:

a) per «organizzazioni di volontariato» si intendono le organizzazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

b) per «autorità di protezione civile» si intendono, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della legge regionale n. 7/2003, il sindaco e il presidente della Provincia, ciascuno al proprio livello. Il sindaco, sul proprio territorio, è autorità di protezione civile anche quando il comune aderisce a forme di aggregazione a livello intercomunale;

c) per «centro operativo misto» (COM) si intende la struttura di coordinamento provvisoria, per il tempo dell'emergenza, dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

d) per «squadra» si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.

Art. 2.

Organizzazione del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:

a) associazioni iscritte al registro regionale;

b) gruppi comunali e intercomunali;

c) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1, qualora iscritte nell'elenco nazionale previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) possono operare usufruendo dei benefici di legge ivi previsti.

3. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:

a) a livello comunale con i gruppi comunali e le associazioni di volontariato operanti nel comune;

b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con i gruppi intercomunali e le associazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;

c) a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali;

d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.

Art. 3.

Requisiti e compiti delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di volontariato

1. La Regione Piemonte riconosce operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed i gruppi comunali e intercomunali regolarmente costituiti che:

a) sono composti da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità;

b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione per i volontari della protezione civile e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte;


c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.

2. Per le specifiche attività inerenti la gestione dei servizi dei presidi territoriali idraulici e idrogeologici, nonché in caso di mobilitazione della colonna mobile regionale, le associazioni riconosciute operative assicurano il pronto impiego entro sei ore dalla richiesta dell'autorità competente di:

a) una squadra per le associazioni composte da un numero di volontari uguale o minore di dieci;

b) due squadre per le associazioni composte da un numero di volontari compreso tra undici e ventiquattro;

c) quattro squadre per le associazioni composte da un numero di volontari uguale o superiore a venticinque.



3. Le associazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione sia chiamata ad intervenire.

4. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 4.

Coordinamenti provinciali del volontariato

1. I Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile raggruppano le associazioni e i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile che operano sul territorio provinciale.

2. I Coordinamenti provinciali del volontariato promuovono le più adeguate forme di pubblicità e le modalità omogenee, per favorire l'adesione delle associazioni e dei gruppi comunali presenti nel proprio territorio.

3. I Coordinamenti provinciali del volontariato operano quale espressione ufficiale ed univoca delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, in stretta connessione con l'amministrazione provinciale di riferimento, secondo modalità stabilite da apposita convenzione.

4. Il Coordinamento provinciale del volontariato è organizzato su base territoriale in modo da assicurare, in forma diretta o aggregata, la rappresentanza di tutti i COM afferenti alla Provincia di appartenenza.

5. Ciascun Coordinamento provinciale del volontariato individua nel proprio statuto le regole di elettorato attivo e passivo degli organi direttivi; le cariche non possono avere durata temporale superiore ai 4 anni.

6. Il bilancio annuale deve essere certificato.

Art. 5.

Coordinamento regionale del volontariato

1. Il Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte raggruppa i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4 ed opera, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente, quale espressione ufficiale ed univoca degli stessi, in stretta connessione con la Regione, secondo modalità stabilite da apposita convenzione.

2. Il bilancio annuale deve essere certificato.

Art. 6.

Corpo regionale volontari AIB

1. Il Corpo regionale volontari AIB del Piemonte opera, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente e del proprio ordinamento statutario in materia di lotta agli incendi boschivi e protezione civile, in stretta connessione con la Regione e le altre amministrazioni locali, in armonia con quanto disposto dall'articolo 1, secondo modalità stabilite da apposita convenzione e dalle procedure operative.

2. Il bilancio annuale deve essere certificato.

Art. 7.

Articolazioni regionali di organizzazioni di volontariato nazionali

1. Le organizzazioni di volontariato di livello nazionale che dispongono di articolazioni regionali operano, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente in materia di protezione civile, in concorso con i Coordinamenti provinciali del volontariato, il Coordinamento regionale del volontariato e il Corpo regionale volontari AIB secondo le modalità previste da apposite convenzioni con gli enti istituzionali di riferimento.

2. Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in caso di emergenze nazionali e regionali, le articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale garantiscono la propria partecipazione, in quota parte, all'approntamento della colonna mobile di protezione civile regionale, rispetto alla propria colonna mobile nazionale.

Art. 8.

Coordinamento regionale delle attività di emergenza

1. In caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di particolari criticità o interesse che prevedono l'intervento della Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2003, le associazioni di volontariato convenzionate con la Protezione civile della Regione concorrono, con il coordinamento della sala operativa regionale, agli interventi operativi, ciascuna con le proprie specifiche competenze tecniche, i propri mezzi e le proprie professionalità, in relazione alle problematiche da affrontare.

2. Nelle situazioni di cui al comma 1, la Regione può attivare un tavolo di coordinamento che, previa istruttoria degli elementi conoscitivi disponibili, stabilisce gli indirizzi e le modalità concretamente operative cui le organizzazioni di volontariato devono attenersi, in relazione alla gestione dell'evento o della situazione di criticità.

3. Ciascun Coordinamento provinciale aderente al Coordinamento regionale comunica alla Provincia di riferimento la consistenza del contingente impiegato nell'ambito delle operazioni coordinate dalla Regione.

Art. 9.

Comitato di coordinamento regionale del volontariato

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di coordinamento regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 7/2003.

2. Previa intesa con gli organi e le amministrazioni dello Stato coinvolti, il Comitato di coordinamento regionale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del volontariato sotto elencate:

a) tre rappresentanti della Regione, di cui l'assessore con delega alla Protezione civile o un suo delegato, che presiede il Comitato e due rappresentanti della struttura regionale competente in materia di protezione civile;

b) un rappresentante delle province, designato dall'UPP;

c) un rappresentante dell'ANCI;

d) un rappresentante dell'ANPCI;

e) un rappresentante della Lega delle autonomie;

f) un rappresentante dell'UNCCEM;

g) un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;

h) un rappresentante degli Uffici territoriali del Governo;

i) un rappresentante della Croce rossa italiana;

m) un rappresentante del Soccorso alpino e speleologico piemontese;

n) un rappresentante del 118;

o) un rappresentante del Corpo antincendi boschivi del Piemonte;

p) un rappresentante del Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile;

q) un rappresentante delle articolazioni regionali delle organizzazioni di volontariato nazionali;

r) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

s) un rappresentante del Consiglio regionale del volontariato.



3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono designati dai propri organismi di appartenenza.

4. È facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.

Art. 10.

Compiti del Comitato di coordinamento regionale del volontariato

1. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) costituisce lo strumento consultivo di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato perseguendo le finalità di cui alla legge regionale n. 38/1994 e della legge regionale n. 7/2003.

2. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato svolge i seguenti compiti:

- a) approva programmi annuali e pluriennali di lavoro;
- b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
- c) svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi regionali, attività preparatoria, di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato;
- d) fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato, proponendo linee guida;
- e) formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile regionale;
- f) promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali, provinciali e regionali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;
- g) collabora con gli organi della Regione per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, per gli interventi di emergenza regionali e nazionali;
- h) designa un rappresentante del volontariato nell'Unità di crisi regionale, come previsto all'articolo 17 della legge regionale n. 7/2003;
- i) designa il rappresentante del volontariato nel Comitato nazionale del volontariato, come previsto all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

Art. 11.

Funzionamento del Comitato di coordinamento regionale del volontariato

1. Il decreto di cui all'articolo 9 stabilisce, altresì, le modalità interne di funzionamento del Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art. 12.

Comitato di coordinamento comunale del volontariato

1. Il Comitato comunale di protezione civile, con la presenza di un rappresentante del volontariato designato dal comune, assume la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato.

Art. 13.

Definizione e composizione della colonna mobile regionale

1. La colonna mobile regionale è il complesso di uomini, materiali e mezzi chiamati a rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

2. La colonna mobile regionale presenta le seguenti caratteristiche:

- a) è costituita dall'insieme delle colonne mobili provinciali del volontariato e dal parco risorse speciali di materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni della Protezione civile della Regione Piemonte;
- b) è caratterizzata da una composizione modulare e a blocchi, articolata in moduli assistenziali da duecentocinquanta persone con relativi servizi, moduli specialistici e sottoservizi ed è autosufficiente;
- c) è implementabile sulla base degli indirizzi eventualmente impartiti dal livello nazionale, nonché rispetto agli obiettivi di programmazione stabiliti in sede regionale dalla struttura competente.

Art. 14.

Attivazione ed impiego del volontariato

1. L'attivazione del volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, avviene, nel rispetto della legge regionale n. 7/2003, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, nonché regolate da apposite convenzioni.

2. L'attivazione del volontariato presuppone sempre la preventiva informativa all'ente pubblico competente a gestire il singolo livello di emergenza e a emettere il conseguente atto formale di attivazione.

3. I volontari possono essere impiegati:

- a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
- b) in attività di emergenza.

4. Per quanto riguarda le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'autorità di protezione civile proponente le attività ed istituzionalmente competente, con oneri a proprio carico.

5. Per le attività di emergenza l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza:

- a) del sindaco per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 225/1992. Qualora l'evento non possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nei comuni, la competenza all'attivazione e all'impiego dei volontari è del presidente della Provincia;
- b) del presidente della Provincia per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992;
- c) della Regione nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992, per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nelle singole province, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province;
- d) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225/1992.

6. Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) sono a carico degli enti competenti all'attivazione, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.


7. Alle spese per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 5, lettera d), comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della protezione civile, la Regione può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 15.

Benefici di legge

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici di legge previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

2. I rimborsi alle organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro per le attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 avvengono previa autorizzazione all'impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile.



3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.

4. Per le attività di emergenza, l'ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del volontariato e per la concessione dei benefici di legge. L'attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'autorità di protezione civile istituzionalmente competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.

Art. 16.

Modalità di rimborso

1. La richiesta dei rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 è effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.

2. La Regione si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.

Art. 17.

Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

1. L'impiego del personale volontario e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.

2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la presenza:

a) dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;

b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;

c) di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo comunale (COC);

d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato.

3. L'attivazione della pianificazione comunale non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.

Art. 18.

Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.

2. L'attivazione delle organizzazioni di volontariato per il concorso alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorità competente (amministrazione comunale, prefettura, forze dell'ordine, Corpo nazionale dei vigili del fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.

3. L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:

a) la richiesta di concorso da parte dell'autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale, provinciale o regionale territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informata la struttura di protezione civile della Regione;

b) l'autorità competente si assuma il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti i dati informativi predetti alla Regione.

4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

Art. 19.

Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature

1. Con l'iscrizione nel registro regionale o nell'elenco nazionale del Dipartimento di protezione civile viene autorizzato alle singole organizzazioni l'uso dell'emblema, secondo le specifiche previste a livello nazionale e regionale.

2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come indicato nell'articolo 17 e come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 20.

Esercitazioni

1. Le esercitazioni di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle direttive nazionali, in esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso. Possono essere effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.

2. Le esercitazioni di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento il proprio piano o programma di protezione civile e sono finalizzate a testarne, periodicamente, la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.

3. Le esercitazioni di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa dell'organizzazione, l'efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole associazioni.

4. Le esercitazioni del volontariato sono opportunamente programmate e motivate. Esse vengono preventivamente concordate con l'autorità locale di protezione civile e di pubblica sicurezza competente per territorio e altresì comunicate alla Provincia territorialmente competente.

5. Per qualsiasi tipo di esercitazione e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il documento d'impianto, sulla base delle linee guida predisposte dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.



6. Per la pianificazione e lo svolgimento delle esercitazioni, ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo:

a) gli enti locali e le associazioni di volontariato possono chiedere il supporto logistico e organizzativo della Provincia e del Coordinamento provinciale del volontariato competenti per territorio, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature e di risorse finanziarie;

b) le province ed i Coordinamenti provinciali del volontariato possono chiedere il supporto logistico e organizzativo della Regione, del Coordinamento regionale del volontariato e del Corpo regionale AIB, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature e di risorse finanziarie.

7. Ai fini dell'organizzazione dell'esercitazione e del suo svolgimento secondo il piano delle attivazioni previsto nel documento d'impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle componenti istituzionali (comuni, province, Regione) ed operative (Coordinamenti provinciali, Coordinamento regionale e Corpo regionale AIB Piemonte), secondo il principio di sussidiarietà.

8. Gli oneri derivanti dalla pianificazione e dallo svolgimento delle esercitazioni, qualora non diversamente disposto o previsto con apposite disposizioni normative o accordi formali, sono a carico dell'ente o della componente operativa proponente.

Art. 21.

Censimento delle risorse del volontariato

1. Al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici destinati alla Protezione civile, la struttura regionale competente in materia promuove, d'intesa con le province ed i comuni, iniziative per il censimento della disponibilità di strutture, materiali, mezzi e risorse umane delle organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco nazionale o nel registro regionale. A tal fine, la medesima struttura mette a disposizione le risorse informatiche e organizzative necessarie alla creazione degli archivi.

Art. 22.

Contributi

1. La Regione favorisce la crescita del volontariato, nelle sue varie forme di aggregazione, mediante la concessione di contributi per progetti specifici e con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un'efficace collaborazione tra le diverse componenti.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i progetti presentati a qualsiasi titolo dalle singole associazioni devono essere congruenti, oltre che con la consistenza e la capacità operativa propria, con gli obiettivi, la programmazione e le linee di sviluppo dei Coordinamenti provinciali, del Coordinamento regionale e del Corpo regionale AIB a cui aderiscono, che si esprimono rispettivamente in tal senso.

3. Al fine di favorire le opportune sinergie e migliorare le potenzialità e la capacità operativa delle diverse componenti del volontariato di protezione civile, ogni forma di contributo promossa dalla Regione è subordinata al rispetto degli indirizzi e della programmazione attuati dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile e sistema AIB, nonché all'adesione al sistema di coordinamento provinciale e regionale del volontariato attuato in accordo con la medesima struttura competente.

4. Per accedere alla intera quota di contributo di cui al comma 3 è necessario che ogni Coordinamento provinciale raggruppi almeno due terzi delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale e dei gruppi comunali presenti sul territorio. In caso di mancato raggiungimento della quota, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

5. La prescrizione di cui al comma 4 non si applica in caso di espressa rinuncia da parte delle associazioni e dei gruppi comunali presenti sul territorio all'adesione al Coordinamento provinciale di riferimento.

Art. 23.

Formazione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, ai sensi della normativa vigente, promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati.

Art. 24.

Norme finali

1. Le organizzazioni di volontariato adeguano il proprio statuto e regolamento ai contenuti del presente regolamento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 25.

Abrogazioni

2. Il regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile) è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 luglio 2012

COTA

12R0498

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 9.

Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la Regione promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.

2. La promozione del riconoscimento della LIS è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.



3. La LIS gode di tutte le garanzie e tutele di cui alla presente legge conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

4. La Regione riconosce altresì che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Art. 2.

Principi ed ambiti dell'azione regionale

1. La Regione, nel garantire la piena integrazione delle persone sorde mediante il sostegno di tutte le iniziative utili a favorire l'acquisizione da parte loro della lingua orale e scritta, promuove altresì l'acquisizione e l'uso della LIS.

2. Nel favorire la ricerca e garantire l'utilizzo delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità uditive, la Regione:

a) promuove l'applicazione dell'impianto cocleare o di altre tecnologie disponibili;

b) agevola il supporto formativo delle persone sia impiantate sia protesizzate, così come l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) prevede la facoltà per gli enti locali di utilizzare la LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

d) sostiene forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari volte ad incrementare l'uso della LIS;

e) promuove e attua, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella LIS e promuove la realizzazione di trasmissioni fornite di adeguata sottotitolazione.

Art. 3.

Regolamento

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, emana apposito regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 e i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2012, agli oneri pari a 150.000,00 euro ripartiti in 80.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15071 e in 70.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB20161 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, si provvede con le risorse finanziarie delle medesime unità.

2. Per il biennio 2013-2014, alla spesa prevista per ciascun anno secondo le modalità del comma 1 si provvede con le medesime risorse delle UPB contenute nel bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 luglio 2012

COTA

(Omissis).

12R0496

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria).

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai passaggi all'interno dell'area maturati nel triennio 2011-2012-2013 non competono per i periodi fino al 31 dicembre 2013.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, le parole «e del valore aggiunto di ogni settore» sono sostituite dalle parole «, del valore aggiunto e dell'ammontare del diritto annuale versato da ogni settore».

2. Gli organi delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

3. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 7 del 1982 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile). — 1. Sono istituiti presso le Camere di commercio di Trento e di Bolzano i comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile. I comitati sono composti da un numero di componenti variabile, non superiore a quello previsto per il Consiglio camerale. I membri sono nominati dalla Giunta camerale, in modo da rispecchiare i settori rappresentati nel Consiglio camerale e da valorizzare la presenza delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.

2. I comitati di cui al comma 1 sono disciplinati dallo Statuto della Camera di commercio e sono istituiti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge.



3. I comitati delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.»

Art. 3.

Interpretazione autentica

1. All'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modifiche (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'assegno di cui al presente articolo è istituito in attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con riferimento all'art. 31 della Costituzione, allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, la normativa statale vigente in materia di previdenza e istituire forme di tutela e sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. L'assegno di cui al presente articolo è da intendersi quindi, sin dal momento della sua istituzione, integrativo dell'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali. L'assegno regionale spetta in ogni caso, in presenza dei requisiti richiesti, anche a coloro che non beneficiano dei suddetti assegni statali.»

Art. 4.

Modifica della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona).

1. All'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'azienda può, in ogni caso, cedere a titolo gratuito agli enti pubblici di cui al comma 3-bis dell'art. 12, introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 26 settembre 2011, n. 7, i beni immobili il cui uso non si dimostri più utile per l'erogazione dei servizi istituzionali previsti dallo statuto, sulla base di specifici accordi istituzionali in cui siano evidenziati i benefici derivanti ai soggetti contraenti ed a seguito di esplicita autorizzazione da parte della Provincia autonoma territorialmente competente.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 18 giugno 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0501

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2012, n. 4.

Modificazioni della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 «Reimpianto, ripristino, completamento del Libro Fondiario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 1° agosto 1985, n. 3

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. — 1. La procedura di ripristino può essere altresì attivata:

a) per consentire l'attuazione parziale di nuovi rilievi topografici di cui alla legge regionale dell'8 marzo 1990, n. 6;

b) per correggere discordanze tra libro fondiario e catasto che non possono essere corrette con le ordinarie procedure;

c) per l'acquisizione di documentazione tecnica aggiuntiva volta a identificare in base ad elementi chiari e univoci i confini già esistenti, definiti in fase di impianto o sulla base di atti di aggiornamento approvati dal catasto anteriormente al 17 luglio 1996.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 1985

1. L'art. 2 della legge regionale n. 3 del 1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le procedure di reimpianto o ripristino di un libro fondiario, a eccezione di quelle previste dall'art. 1-bis, comma 1, lettere b) e c), sono avviate d'ufficio con deliberazione della giunta provinciale che, sentiti il comune interessato e i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita commissione.

2. Qualora nella trattazione di un nuovo rilievo secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 6 del 1990, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto rilevano che per alcune particelle sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), stralciano le particelle in questione dalla procedura prevista dalla legge regionale n. 6 del 1990, e propongono alla giunta provinciale l'apertura della procedura di ripristino del libro fondiario.

3. Per l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 1-bis, comma 1, lettere b) e c) in uno o più comuni catastali, la giunta provinciale, sentiti i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, nomina un'apposita commissione o ne incarica una preesistente. A tale commissione non si applica l'art. 4, comma 1».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 1985 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione di reimpianto o di ripristino è composta da un commissario, scelto tra persone esperte in materia tavolare o tra i dipendenti in possesso della qualifica di conservatore, e da due dipendenti provinciali del servizio tavolare e del servizio catastale con funzioni di segretario rispettivamente di tecnico catastale.»



Art. 4.

Modificazioni dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, prima di proporre alla giunta provinciale il reimpianto o il ripristino di un libro fondiario, verificano la concordanza tra la cartografia catastale e lo stato di fatto, provvedono a far ispezionare e verificare dal tecnico catastale l'intero territorio procedendo, ove occorra, al rilievo, totale o parziale, del comune catastale interessato.»;

b) nel comma 2 le parole: «in mappa» sono sostituite dalle parole: «nella cartografia catastale».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. — 1. Il commissario cura l'annotazione dell'avvio della procedura di cui al presente Capo presso l'ufficio tavolare competente.».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 6 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 3 del 1985 le parole: «dei fogli di possesso» sono sostituite dalle parole: «dell'elenco beni immobili» e le parole: «delle mappe catastali» sono sostituite dalle parole: «della cartografia catastale».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) nel comma 2 le parole: «della Pretura» sono sostituite dalle parole: «del tribunale» e la parola: «mandamento» è sostituita dalla parola: «circondario»;

c) nel comma 3 le parole: «alla Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto» sono sostituite dalle parole: «ai responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto» e la parola: «mandamento» è sostituita dalla parola: «circondario»;

d) nel comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o della procedura di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera a)».

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 1985 le parole: «il Pretore del mandamento» sono sostituite dalle parole: «il giudice del tribunale competente».

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 13 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'art. 13 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 lettera a) dopo le parole: «di accertare preliminarmente» sono inserite le parole: «, ove necessario»;

b) nel comma 1 lettera b) le parole: «le mappe catastali» sono sostituite dalle parole: «la cartografia catastale».

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 15 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 3 del 1985 dopo le parole: «lettere a) e b)» sono inserite le parole: «e dell'art. 1-bis, comma 1, lettera a)».

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 16 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'art. 16 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: «si assumono a verbale» sono inserite le parole: «con gli estratti della cartografia catastale delle relative particelle e con i piani di casa per le particelle divise in porzioni materiali di cui all'art. 17, comma 3»;

b) nel comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati conseguenti alla presentazione delle scritture private assunte a verbale.»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nel caso di presentazione di scritture private ai sensi del comma 6, il commissario provvede d'ufficio all'annotazione nel libro fondiario in vigore mediante istanza con allegata copia dei documenti e, quando l'oggetto dell'atto non risulti conforme alle risultanze tavolari in vigore, con l'estratto della cartografia catastale o la planimetria.».

Art. 12.

Modificazione della rubrica della sezione IV del capo I titolo I della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel titolo I capo I della legge regionale n. 3 del 1985 la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente «Della compilazione delle partite tavolari».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: «nuove partite tavolari» sono aggiunte le parole: «secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e dal relativo regolamento»;

b) nel comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le modalità di concorso alla spesa dei soggetti interessati conseguenti all'attività di redazione delle planimetrie definitive.»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 18 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'art. 18 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «delle mappe catastali» sono sostituite dalle parole: «della cartografia catastale» e le parole: «nonché degli altri registri ed elenchi» sono soppresse;

b) nel comma 5 le parole: «, nella mappa e nei corrispondenti atti catastali» sono sostituite dalle parole: «e nella cartografia catastale».

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 20 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'art. 20 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;



b) nel comma 3 le parole: «Le iscrizioni» sono sostituite dalle parole: «Per tutta la durata della procedura le iscrizioni».

Art. 16.

Modificazioni dell'art. 22 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 3 del 1985 è abrogato.

Art. 17.

Modificazioni dell'art. 26 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 3 del 1985 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio del catasto, eseguite le rettifiche mappati ordinate dal commissario, provvede alle conseguenti variazioni di superficie dandone comunicazione all'ufficio tavolare mediante fogli di notifica da riportare d'ufficio nell'indice reale.»

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 45 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel comma 2 la parola: «Pretore» è sostituita dalle parole: «giudice tavolare».

Art. 19.

Inserimento del capo V-bis e dell'art. 45-bis nel titolo I della legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'art. 45 della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente capo:

«Capo V-bis

Della procedura concernente la correzione di discordanze tra libro fondiario e catasto prevista dall'art. 1-bis, comma 1, lettera b)».

2. Dopo l'art. 45, nel capo V-bis della legge regionale n. 3 del 1985, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. — 1. La procedura prevista dall'art. 1-bis, comma 1, lettera b) è attivata su segnalazione dell'ufficio del catasto o del libro fondiario alla commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. La commissione verifica i presupposti di legge, assume d'ufficio la documentazione depositata presso il catasto e il libro fondiario e acquisisce gli elaborati tecnici necessari, convoca tutti i titolari dei diritti reali e coloro che risultano interessati in base alle iscrizioni del libro fondiario.

3. Il commissario, sentite le parti, redige apposito verbale, che costituisce titolo per le conseguenti operazioni tavolari e per le relative variazioni catastali.»

Art. 20.

Inserimento dell'art. 45-ter nella legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'art. 45-bis della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente:

«Art. 45-ter. — 1. Completate le operazioni previste dall'art. 45-bis, il commissario trasmette gli atti alla commissione di revisione istituita presso la corte d'appello, la quale provvede ad accertare la conformità della procedura alle norme di legge.

2. Ultimato il controllo, la commissione di revisione rimette gli atti al commissario per le eventuali rettifiche.

3. Il commissario trasmette gli atti mediante apposita istanza all'ufficio tavolare competente per le conseguenti iscrizioni nel libro fondiario.

4. La conclusione della procedura si attua con la notifica del relativo decreto tavolare ai sensi dell'art. 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.»

Art. 21.

Inserimento del capo V-ter e dell'art. 45-quater nel titolo I della legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'art. 45-ter della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente capo:

«Capo V-ter
Della procedura concernente l'acquisizione di documentazione tecnica aggiuntiva prevista dall'art. 1-bis, comma 1, lettera c)».

2. Dopo l'art. 45-ter, nel Capo V-ter della legge regionale n. 3 del 1985, è inserito il seguente:

«Art. 45-quater. — 1. La procedura prevista dall'art. 1-bis, comma 1, lettera c) è attivata su richiesta di tutti i proprietari interessati e inoltrata per iscritto all'ufficio del catasto competente.

2. Alla richiesta è allegato un apposito tipo di frazionamento approvato dall'ufficio del catasto competente o altra documentazione tecnica individuata dalle Province per i territori di rispettiva competenza. Se la richiesta riguarda edifici divisi in porzioni materiali deve essere altresì allegato il piano di casa materialmente diviso, ai fini della rettifica di configurazione.

3. La posizione della linea di confine deve essere coerente con quella desumibile dalla cartografia catastale e dalla documentazione tecnica depositata al catasto.

4. L'ufficio del catasto, verificati i presupposti, predispone apposita relazione da inviare con la relativa documentazione alla commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3.

5. La commissione convoca tutti i richiedenti e i titolari dei diritti reali interessati, e redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti in presenza del commissario. Il verbale costituisce titolo per le conseguenti operazioni tavolari e per le relative variazioni catastali.

6. Nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti previsti o di carenza di titoli giustificativi il commissario redige verbale di diniego e rimette gli atti al catasto per le operazioni di competenza.»

Art. 22.

Inserimento dell'art. 45-quinquies nella legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'art. 45-quater della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente:

«Art. 45-quinquies. — 1. Completate le operazioni previste dall'art. 45-quater, il commissario trasmette gli atti alla commissione di revisione istituita presso la corte d'appello, la quale provvede ad accertare la conformità della procedura alle norme di legge.

2. Ultimato il controllo, la commissione di revisione rimette gli atti al commissario per le eventuali rettifiche.

3. Il commissario trasmette gli atti mediante apposita istanza all'ufficio tavolare competente per le conseguenti iscrizioni nel libro fondiario.


4. La conclusione della procedura si attua con la notifica del relativo decreto tavolare ai sensi dell'art. 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.»

Art. 23.

Inserimento dell'art. 45-sexies nella legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'art. 45-quinquies della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente:

«Art. 45-sexies. — 1. Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le tariffe dei diritti tavolari relativi alla procedura prevista dall'art. 1-bis, comma 1, lettera c)».



Art. 24.

Abrogazione dell'art. 46 della legge regionale n. 3 del 1985

1. L'art. 46 della legge regionale n. 3 del 1985 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 10 luglio 2012

DELLAI

12R0502

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla caccia è sostituita dalla seguente:

«*e*) zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento nonché zone di addestramento di cani in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili;».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente: «Art. 7 (*Individuazione di zone per le attività cinofile*).

— 1. L'individuazione delle zone per le attività cinofile è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonché per garantire il libero accesso a tutti gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione sono individuate altresì le disposizioni per la loro gestione e per l'immissione della fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. Le zone per le attività cinofile possono essere istituite anche su richiesta di associazioni venatorie, cinofile, oppure di privati o imprenditori agricoli singoli o associati.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione e la gestione delle zone previste da questo articolo fermo restando che le stesse non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico.»

Art. 3.

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:

«12 bis. La Provincia autonoma di Trento promuove scambi con la Provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell'attività di esperto accompagnatore a condizione di reciprocità, nel rispetto dei limiti operanti nel territorio in cui è esercitata l'attività.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 31 maggio 2012

DELLAI

12R0480

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 12.

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)

1. Il comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituito dal seguente:

“6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'art. 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.”

2. La lettera *d*) del comma 7 dell'art. 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituita dalla seguente:

“*d*) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa.”



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 31 maggio 2012

DELLAI

12R0481

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 2012, n. 13.

Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Provincia promuove la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini, riconoscendo che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso rappresenta una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutte le sfere della società.

2. In conformità ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Provincia, con le misure previste da questa legge, interviene in particolare sui modelli culturali e sociali di genere attraverso la sistematica analisi e riflessione della situazione in essere e attraverso la promozione di un processo di cambiamento orientato al raggiungimento della parità di trattamento e delle pari opportunità.

3. La Provincia promuove la piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132.

Art. 2.

Misure per la promozione della cultura di genere

1. La Provincia sostiene la diffusione della cultura di genere, il raggiungimento della parità di trattamento e di opportunità per donne e uomini nonché dell'equilibrio tra i generi attraverso l'adozione di specifiche misure e azioni positive.

2. La Provincia, in particolare, promuove:

a) la formulazione e l'attuazione delle leggi provinciali, dei regolamenti e degli strumenti di programmazione, tenendo conto delle differenze di genere;

b) l'utilizzo di strumenti per individuare, analizzare e contrastare le discriminazioni dirette e indirette derivanti anche dall'appartenenza a differenti culture e religioni;

c) la promozione della condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini, intesa quale equa ripartizione dei diritti e doveri in ambito sociale, culturale, lavorativo, politico e familiare, attraverso specifiche politiche sociali, culturali, del lavoro e della famiglia;

d) la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle responsabilità familiari tra donna e uomo, sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità;

e) l'adozione di iniziative educative, formative e informative a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto, la tutela e la promozione delle differenze di genere;

f) l'eliminazione degli stereotipi di genere nelle scelte formative e occupazionali, al fine di superare la segregazione sia orizzontale che verticale;

g) il riconoscimento e la valorizzazione della presenza e del contributo delle donne nella società ed in particolare nei settori economici e professionali;

h) l'eliminazione degli stereotipi di genere nella comunicazione pubblica;

i) la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza della Provincia;

j) l'equa partecipazione di donne e uomini nei processi e nelle posizioni decisionali;

k) la diffusione e il radicamento della cultura di genere presso la Provincia, gli enti locali, gli enti pubblici strumentali;

l) la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati disaggregati per sesso circa la composizione dell'organico delle istituzioni amministrative e delle istituzioni politiche.

Art. 3.

Definizioni

1. Per i fini di questa legge si intende:

a) per «cultura di genere»: sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali che contraddistinguono le esperienze di donne e uomini, delle quali si riconosce la natura socialmente costruita;

b) per «azioni positive»: le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e che possono prevedere vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato dal punto di vista quantitativo o qualitativo;

c) per «genere»: il modello maschile e il modello femminile, intesi come risultante di un complesso di schemi culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano ruolo e il comportamento;

d) per «discriminazione di genere»: il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un sesso;

e) per «equilibrio di genere»: condizione richiesta da questa legge per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale donne e uomini sono rappresentati in misura paritaria;

f) per «stereotipo di genere»: l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare una categoria o un comportamento a un sesso;


g) per «bilancio di genere»: strumento di analisi dei bilanci pubblici allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.

Art. 4.

Strumenti per contrastare le discriminazioni di genere e promuovere la cultura di genere

1. La Provincia per l'attuazione delle misure previste da questa legge si avvale:

a) della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, di seguito denominata commissione;



b) della/del consigliera/e di parità nel lavoro, di seguito denominata la consigliera;

c) dell'osservatorio delle pari opportunità;

d) della struttura provinciale competente per le pari opportunità, che attua gli indirizzi e le azioni individuati dalla Giunta provinciale in questo settore.

2. La Provincia, gli enti locali e gli enti pubblici strumentali costituiscono i comitati unici di garanzia per garantire al proprio interno un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunità e per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.

3. La Provincia e gli enti locali valorizzano, anche attraverso il loro coordinamento e messa in rete, il ruolo e l'apporto delle associazioni che hanno come obiettivo l'attuazione delle finalità di questa legge.

4. Nell'ambito degli atti di indirizzo adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la Provincia può stabilire anche i livelli essenziali connessi alla realizzazione delle pari opportunità nelle materie trasferite alla competenza delle comunità.

Art. 5.

Informazione al Consiglio provinciale

1. La relazione sull'attività annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'art. 13, comma 6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e presentati dalla/dal presidente della commissione, di seguito denominata la presidente della commissione, alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Le linee di indirizzo e il bilancio di genere previsti dall'art. 6 sono trasmessi dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale e presentati dall'assessore competente in materia di pari opportunità di genere al Consiglio provinciale.

Art. 6.

Programmazione per le politiche di pari opportunità e bilancio di genere

1. Entro sei mesi dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili, la Giunta provinciale adotta le linee di indirizzo per le politiche di pari opportunità, che costituiscono il documento programmatico per l'azione della Provincia nella legislatura.

2. La programmazione annuale della struttura competente per le pari opportunità comprende in una sezione specifica la programmazione delle attività della consigliera concordata sulla base delle rispettive proposte compatibilmente con le disponibilità finanziarie in bilancio.

3. Per la valutazione a consuntivo dell'impatto delle politiche di bilancio su donne e uomini attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere la Provincia adotta, sentita la commissione, il bilancio di genere, che consente di individuare priorità e azioni di intervento per la promozione delle pari opportunità.

4. Il bilancio di genere è redatto secondo la procedura e la metodologia adottate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e della commissione.

5. La Provincia, tenendo conto degli esiti della prima sperimentazione del proprio bilancio di genere, promuove, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'adozione di una metodologia per la redazione del bilancio di genere da parte degli enti locali.

Art. 7.

Osservatorio delle pari opportunità

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge la Provincia svolge le funzioni di osservatorio delle pari opportunità.

2. In particolare tramite l'osservatorio la Provincia:

a) elabora e sistematizza i dati relativi alle pari opportunità;

b) analizza e interpreta la situazione delle pari opportunità;

c) divulga i dati relativi alle pari opportunità anche tramite specifiche pubblicazioni.

3. Le informazioni previste dal comma 2, lettera a), sono prodotte in modo da assicurare:

a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;

b) l'uso di indicatori sensibili al genere a partire dagli indicatori dell'Unione europea.

4. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità cura le funzioni di osservatorio delle pari opportunità in coordinamento con quelle dell'osservatorio provinciale sulla violenza di genere previsto dall'art. 11 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).

Art. 8.

Rilevazione di dati statistici per sesso

1. La struttura provinciale competente in materia di statistica rileva e produce i dati statistici disaggregati per sesso, se pertinente. L'osservatorio delle pari opportunità può richiedere alla predetta struttura la produzione di dati statistici e specifiche elaborazioni in relazione a indicatori utili per l'analisi della condizione di donne e uomini e per l'elaborazione del bilancio di genere.

Art. 9.

Interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione

1. La Provincia può realizzare attività volte all'attuazione del principio di pari opportunità attraverso interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione.

2. La promozione di modelli culturali e sociali fondati sulla parità di trattamento e di opportunità di genere è realizzata in particolare attraverso un'azione finalizzata a sensibilizzare le amministrazioni competenti in ambito scolastico a favorire l'introduzione delle pari opportunità nella programmazione educativa delle scuole di ogni ordine e grado.

3. Inoltre, la Provincia promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative e azioni di comunicazione improntate al contrasto di stereotipi di genere; in particolare opera per:

a) favorire l'attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;

b) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni, nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.

4. Tra gli interventi previsti dal comma 1 rientrano l'effettuazione di studi, analisi, confronti e riflessioni collettive e pubblicazioni nonché la realizzazione di specifici interventi di sostegno nei settori in cui vi sia un sesso sottorappresentato, comprese la promozione della creazione di reti di coordinamento e collaborazione fra soggetti pubblici e privati e l'attuazione di azioni positive.


Art. 10.

Contributi

1. La Provincia può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione di progetti per la promozione della cultura di genere rivolti alle finalità delle misure individuate dall'art. 2, fino all'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Le attività oggetto di finanziamento non possono essere esercitate a scopo di lucro.

2. La Giunta provinciale specifica le tipologie di soggetti ammessi al beneficio e determina i criteri e le modalità per la concessione, per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi previsti dal comma 1 nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate. Non sono ammessi contributi richiesti da persone fisiche.

3. I benefici concessi in base a questo articolo non sono cumulabili con quelli concessi sulla base di altre leggi provinciali di settore.



Art. 11.

Disposizioni per le comunicazioni e promozioni pubblicitarie

1. Nel caso di diffusione di comunicazioni e messaggi pubblicitari discriminatori e non rispettosi della dignità della persona in base al genere, la commissione, anche su segnalazione di singole/i cittadine/i, evidenzia alle competenti autorità i profili di discriminazione contenuti e promuove azioni anche specifiche di sensibilizzazione sulla cultura di genere.

2. La Provincia, gli enti locali e i loro enti pubblici strumentali effettuano comunicazioni, promozioni pubblicitarie e concessioni di patrocinio nel rispetto della dignità della persona e senza contenuti discriminatori in base al genere. Quanto previsto da questo comma si applica anche ai concessionari di servizi pubblici. Chiunque può segnalare eventuali violazioni di questo comma alla commissione che ne informa l'ente interessato, indicando eventuali idonee misure interdittive e di sensibilizzazione.

Art. 12.

Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'utilizzo delle dimissioni in bianco

1. La consigliera propone buone prassi per scoraggiare le discriminazioni di genere nel lavoro e in particolare il fenomeno delle dimissioni in bianco richieste alle lavoratrici per essere utilizzate specialmente in occasione o a seguito della gravidanza.

2. Ai fini della revoca degli aiuti concessi alle imprese ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la consigliera segnala alla struttura provinciale competente la violazione della normativa in materia di lavoro riferita alle pari opportunità e in particolare al caso della richiesta delle dimissioni in bianco alle lavoratrici e al loro utilizzo.

Art. 13.

Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo

1. La commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo è organo consultivo del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e uomo. La commissione è incardinata presso il Consiglio provinciale ed è nominata dal Presidente del Consiglio entro centoventi giorni dalla data della prima seduta del Consiglio.

2. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) promuove iniziative che consentano di rendere compatibile l'esperienza di vita privata con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

b) esprime parere sui disegni di legge che possono avere un impatto sull'equilibrio tra i generi e può chiedere di essere ascoltata dalle commissioni permanenti del Consiglio provinciale nell'ambito della loro trattazione;

c) esprime parere sul documento degli interventi di politica del lavoro;

d) monitora e controlla sistematicamente la situazione delle pari opportunità e l'andamento delle politiche delle pari opportunità in Trentino;

e) monitora le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, della Provincia, dei suoi enti pubblici strumentali e degli enti locali al fine della verifica di un adeguato equilibrio fra i generi;

f) promuove il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che si occupano della materia;

g) individua e pubblicizza buone prassi;

h) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e alle questioni di genere;

i) adotta le azioni e le misure previste dall'art. 11;

j) fornisce consulenza e supporto agli enti locali e al Consiglio delle autonomie locali;

k) verifica lo stato di applicazione in Trentino della normativa in materia di pari opportunità e di parità di trattamento e formula proposte per adeguare la normativa provinciale agli obiettivi previsti da questa legge;

l) promuove azioni positive per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità fra i sessi.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno la commissione trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale una proposta di programma di spese per l'anno successivo per attività e iniziative nell'ambito delle funzioni previste da questo articolo.

4. Al fine di confrontarsi in merito alla situazione delle pari opportunità e all'attuazione delle politiche di pari opportunità della Provincia e di questa legge, la commissione convoca almeno una volta all'anno le associazioni indicate nell'art. 14, comma 1, lettera b).

5. Al fine di favorire il coordinamento e la reciproca informativa, almeno una volta all'anno, l'assessore provinciale competente in materia di pari opportunità di genere convoca la commissione, che in quella sede può formulare specifiche proposte o osservazioni dirette alla Giunta provinciale.

6. La commissione predisporre e invia alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale:

a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro l'8 marzo di ogni anno;

b) un rapporto biennale sullo stato di attuazione di questa legge e sui risultati delle attività svolte in relazione alle funzioni previste dal comma 2, lettere d) ed e), che contiene anche proposte di miglioramento della situazione in essere.

Art. 14.

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da:

a) sei componenti designate/i dal Consiglio provinciale di cui tre indicate/i dalle minoranze consiliari;

b) sei componenti designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;

c) una/una rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori;

d) una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;

e) due esperte/i individuate/i dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo.

2. Le/i componenti previste/i dal comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso di una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o assimilabile coerente con l'attività esercitata dalla commissione.

3. L'incarico delle/dei componenti può essere svolto per un massimo di due mandati.

4. Le modalità e i criteri per l'elezione sono individuati con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

5. La presidente è eletta dalla commissione fra le/i suoi componenti a maggioranza dei due terzi delle/degli stesse/i.

6. Alle/ai componenti della commissione previste/i dal comma 1, lettera b), spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Alle/agli esperte/i previste/i dal comma 1, lettera e), spetta, in relazione all'attività svolta, un compenso determinato all'atto di nomina entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'art. 50, primo comma, lettera b), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

7. La commissione adotta un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.



Art. 15.

Funzionamento della commissione

1. Per il proprio funzionamento la commissione si avvale della collaborazione di prestazioni volontarie nonché di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione può avvalersi di personale della Provincia, messo a disposizione dalla Giunta provinciale, con oneri a carico della stessa; per i medesimi fini la commissione può avvalersi di personale di enti strumentali della Provincia, messo a disposizione da essi, con oneri a loro carico.

2. Sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale le spese relative all'attività della commissione, al suo funzionamento, ai compensi e ai rimborsi spese previsti per le/i componenti della commissione.

3. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della commissione è disciplinata dal regolamento interno della commissione.

4. Nell'ambito del programma previsto dall'art. 13, comma 3, e dello stanziamento previsto dal bilancio del Consiglio provinciale, tutte le spese sono autorizzate in via preventiva dal Presidente del Consiglio provinciale. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso.

Art. 16.

Consigliera di parità nel lavoro

1. La consigliera di parità nel lavoro è nominata dalla Giunta provinciale entro centoventi giorni dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili, previo esperimento di procedura selettiva per titoli ed esami secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta provinciale tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di specifica competenza ed esperienza in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi. A seguito dell'esperimento di detta procedura selettiva la Giunta provinciale nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata la viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento.

2. La consigliera e la viceconsigliera possono essere nominate per un massimo di tre volte, restano in carica per la durata della legislatura e si avvalgono del supporto tecnico e di segreteria della struttura provinciale competente in materia di pari opportunità.

3. La consigliera svolge attività per il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione di pari opportunità di genere nell'ambito del lavoro. In particolare spetta alla consigliera:

- a) individuare le situazioni di squilibrio di genere nel lavoro;
- b) svolgere consulenza per le/i lavoratrici/ori nonché per le parti datoriali;
- c) promuovere progetti di azioni positive, anche indicando le possibili fonti di finanziamento;
- d) predisporre una relazione accompagnatoria al documento degli interventi di politica del lavoro proposto dalla commissione provinciale per l'impiego, istituita dall'art. 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), alla Giunta provinciale, che dia conto anche della sua coerenza rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità;
- e) promuovere la realizzazione delle pari opportunità nelle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- f) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
- g) promuovere la diffusione della conoscenza e lo scambio di buone prassi nonché svolgere attività di informazione e formazione culturale in tema di pari opportunità e di non discriminazione di genere;
- h) partecipare in qualità di componente alla commissione provinciale per l'impiego;
- i) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro;
- j) esercitare la facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4. La consigliera si avvale dell'osservatorio del mercato del lavoro istituito dall'art. 3 della legge provinciale sul lavoro per l'acquisizione nei luoghi di lavoro di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione di rapporto di lavoro, e ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. In caso di mancata collaborazione da parte dei datori di lavoro le informazioni sono richieste dalla struttura provinciale competente in materia di vigilanza sul lavoro.

5. Ogni anno la consigliera trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro il 31 marzo e una proposta di programma di spese per l'anno successivo per le attività e le iniziative previste per l'attuazione di questo articolo entro il 30 settembre.

6. Ai sensi della vigente normativa nazionale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la consigliera è pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.

7. In relazione all'attività svolta, la consigliera ha diritto a una indennità annua lorda e al rimborso delle spese, non superiore alla retribuzione fondamentale lorda annuale spettante al personale con qualifica di direttore di ufficio con retribuzione di posizione di seconda fascia. La Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la corresponsione dell'indennità e dei rimborsi spese per la consigliera nonché le modalità per la sostituzione prevista dal comma 1. Nei periodi di sostituzione l'indennità è corrisposta alla viceconsigliera.

Art. 17.

Comitato unico di garanzia

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale la Provincia, gli enti locali e i propri enti pubblici strumentali costituiscono al proprio interno il comitato unico di garanzia che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

2. Il comitato unico di garanzia è formato da una/un componente designata/o da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare per quanto possibile l'equilibrio tra i generi. La/il presidente è scelta/o tra i rappresentanti dell'amministrazione.

3. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica all'interno dell'amministrazione presso la quale è costituito, con la finalità di garantire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunità e di contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.

4. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione le linee guida sulle modalità di funzionamento del proprio comitato unico di garanzia e di quelli dei propri enti pubblici strumentali. La predetta deliberazione può anche prevedere che il comitato unico di garanzia sia costituito dagli enti locali in forma associata.

5. Alle/ai componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spesa.

6. Fino alla prima costituzione dei comitati unici di garanzia, per le funzioni a essi demandate continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia.

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 49 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 49 della legge sul personale della Provincia le parole: «pari dignità di» sono sostituite dalle seguenti: «pari opportunità tra».

2. Nel comma 2 dell'art. 49 della legge sul personale della Provincia la parola: «sentito» è sostituita dalle seguenti: «sentiti la/il consigliera/e di parità e».



3. Nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 49 della legge sul personale della Provincia le parole: «comitato pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «comitato unico di garanzia».

4. Nel comma 4 dell'art. 49 della legge sul personale della Provincia dopo le parole: «e trasmesso» sono inserite le seguenti: «alla/al consigliera/e di parità.».

Art. 19.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

1. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sul benessere familiare le parole: «affidamento congiunto» sono sostituite dalle seguenti: «affidamento condiviso».

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna);

b) la lettera *aaa* del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

c) l'art. 1 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

d) l'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

e) l'art. 30 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali);

f) l'art. 38 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 5, 6, 10, 13, 14, 15 e 16 di questa legge si applicano a decorrere dall'inizio della legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge; fino a questa data continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 12-bis della legge provinciale n. 41 del 1993 e l'art. 38, comma 2, della legge provinciale n. 18 del 2011, ancorché abrogati.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di questa legge è prevista la spesa di 26 mila euro per il 2012, di 44 mila euro per il 2013 e di 237 mila euro per il 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.130 (Interventi per la promozione della pace e delle pari opportunità), derivanti dall'abrogazione della legge provinciale n. 41 del 1993. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. Con la decorrenza stabilita dall'art. 21, comma 1, le spese per la commissione prevista dall'art. 13 sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

3. Con riferimento alle spese discrezionali derivanti dall'attuazione di questa legge, esse devono essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Trento, 18 giugno 2012

DELLAI

12R0482

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 2012, n. 15.

Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 31 luglio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento tutela in funzione dei bisogni le persone non autosufficienti e ne sostiene le famiglie, assicurando mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. La Provincia promuove la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito familiare.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, la Giunta provinciale provvede all'organizzazione dei servizi socio-sanitari e all'erogazione di provvidenze economiche in applicazione dei principi di uguaglianza, solidarietà e di rispetto della dignità della persona.

3. La Giunta provinciale valorizza la partecipazione delle associazioni di volontariato e degli enti senza scopo di lucro ai servizi alla persona non autosufficiente in attuazione del principio di sussidiarietà. La Giunta provinciale promuove altresì interventi diretti al mantenimento dell'autonomia personale, alla prevenzione degli stati di non autosufficienza nonché, se possibile, alla riabilitazione.

Art. 2.

Definizione della persona non autosufficiente

1. Ai fini di questa legge si considerano non autosufficienti le persone che sono prive dalla nascita o che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone.

2. La condizione di non autosufficienza si articola in quattro livelli di gravità in rapporto all'entità e alla tipologia degli atti essenziali della vita quotidiana che la persona non è in grado di compiere, con particolare riguardo alla limitazione dell'autonomia cognitiva e della mobilità, nonché alla complessità, intensità e durata delle prestazioni di aiuto personale, di tutela e di cura necessarie a compensare la mancanza di autonomia della persona non autosufficiente.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri per la valutazione dei livelli di gravità previsti dal comma 2, tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) espresse attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) e, in particolare:

a) dello stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico e al bisogno infermieristico;

b) delle condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento e ai disturbi dell'umore;



c) della situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa e al livello di copertura assistenziale quotidiano.

Art. 3.

Diritti della persona non autosufficiente

1. La persona non autosufficiente ha diritto alla valutazione del bisogno e alla presa in carico secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. L'attività prevista dal comma 1 è svolta attraverso il punto unico di accesso istituito presso il distretto sanitario ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), che provvede a individuare il referente del percorso di assistenza per ciascuna persona non autosufficiente.

3. I dati relativi alla condizione della persona non autosufficiente e ai servizi fruiti dalla medesima sono raccolti attraverso un fascicolo elettronico personale.

Capo II

CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA

Art. 4.

Accertamento della condizione di non autosufficienza

1. All'accertamento della condizione di non autosufficienza del soggetto interessato provvede l'unità valutativa multidisciplinare (UVM) competente per territorio, costituita per l'accertamento e le valutazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute.

2. L'accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato secondo quanto previsto da questo articolo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

3. L'UVM, all'esito dell'accertamento, redige:

a) il verbale di accertamento della condizione di non autosufficienza e lo trasmette all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cura;

b) il piano di assistenza personalizzato tenuto conto dei bisogni, delle condizioni sociali e familiari dell'assistito; il piano individua le prestazioni erogabili dal servizio sanitario provinciale, compatibilmente con le risorse organizzative, strumentali e finanziarie disponibili e può contenere eventuali indicazioni per affrontare lo stato di bisogno.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, in caso di esito negativo o ai fini dell'accesso alle prestazioni previste per un diverso livello di gravità della condizione di non autosufficienza, l'interessato può presentare una nuova domanda decorsi centottanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito del precedente accertamento, salvo il significativo peggioramento delle condizioni della persona attestato dal medico di medicina generale.

5. L'UVM esegue i controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato titolo all'assistenza e l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali e semiresidenziali. L'erogazione dell'assegno di cura è sospesa se l'assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza o del peggioramento delle condizioni accertate dall'UVM.

Art. 5.

Ricorso all'unità valutativa multidisciplinare provinciale (UVMP)

1. Avverso l'accertamento dell'UVM l'interessato può presentare ricorso all'unità valutativa multidisciplinare provinciale (UVMP) per l'effettuazione di un nuovo accertamento, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito medesimo.

2. L'accertamento dell'UVMP è definitivo.

3. L'UVMP è nominata dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed è composta da:

a) il responsabile dell'unità operativa di medicina legale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla struttura indicata nella lettera a);

c) un professionista sanitario designato dal collegio degli infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici;

d) un assistente sociale, scelto anche tra dipendenti della Provincia;

e) un tecnico esperto nominato dalla consulta provinciale per la salute prevista dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute.

4. L'UVMP può avvalersi di specifiche valutazioni da parte di specialisti nelle patologie da cui è affetta la persona ricorrente.

Capo III

INTERVENTI

Art. 6.

Servizi socio-sanitari

1. La Provincia assicura alle persone non autosufficienti l'erogazione di qualificati interventi di cura, di assistenza e di protezione sociale secondo quanto previsto da questa legge, compatibilmente con le risorse organizzative, strumentali e finanziarie disponibili, privilegiando le modalità che garantiscono la permanenza della persona non autosufficiente nel proprio ambito familiare.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono finalizzati a migliorare la qualità di vita della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare, anche attraverso l'impiego di specifici indicatori di valutazione dell'efficacia delle cure prestate, riportati in ciascun piano di assistenza.

3. Costituiscono il sistema integrato dei servizi socio-sanitari accreditati secondo le vigenti disposizioni in favore della persona non autosufficiente e della sua famiglia:

a) l'assistenza domiciliare;

b) i servizi accreditati di assistenza socio-sanitaria;

c) i servizi semiresidenziali;

d) le strutture residenziali protette;

e) gli assistenti familiari iscritti al registro provinciale disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Art. 7.

Supporto alla famiglia

1. La programmazione dell'attività socio-sanitaria sia a livello provinciale che locale promuove e assicura:

a) sostegno e informazione alla rete familiare della persona non autosufficiente, rete che comprende anche eventuali conviventi non legati da vincolo matrimoniale, anche assicurando l'individuazione del referente del piano di assistenza;


b) specifiche iniziative di formazione dei familiari, o dei soggetti incaricati, che partecipano alla presa in carico, nonché adeguato supporto psicologico;

c) azioni e piani di prevenzione ai disagi legati alla non autosufficienza finalizzati al mantenimento e consolidamento delle abilità residue;

d) sensibilizzazione alla solidarietà nella suddivisione dei carichi di cura anche tramite la costituzione di reti di supporto;

e) sviluppo di specifici servizi di sollievo, emergenza e telecorso nonché di progetti di domotica.

2. Nel caso in cui l'assegno di cura consista totalmente o in parte in erogazione di denaro, su richiesta della persona assistita e dei familiari o se l'UVM riscontra che non è garantita un'adeguata assistenza, parte dell'assegno di cura è convertita in buoni di servizio.



3. Le modalità di attuazione delle misure e degli interventi previsti dai commi 1 e 2 sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 8.

Prevenzione

1. La Giunta provinciale promuove interventi diretti alla prevenzione degli stati di non autosufficienza anche attraverso campagne pubbliche dirette al mondo della produzione e alla popolazione in generale orientate a promuovere stili di vita e buone pratiche in grado di incidere sulle aspettative e sulla qualità della vita.

Capo IV

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Art. 9.

Destinatari delle provvidenze

1. Sono destinatari dell'assegno di cura i cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione europea, gli apolidi e gli stranieri in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) siano residenti nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi;

b) siano dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto dall'articolo 2;

c) siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

2. Nel caso di soggetti minori di età, il requisito previsto dal comma 1, lettera a), deve essere posseduto dal minore o da uno dei due genitori.

Art. 10.

Assegno di cura

1. L'assegno di cura è orientato a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio ed è correlato alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da garantire in ambito domiciliare e semiresidenziale. Esso consiste di norma in buoni di servizio per l'acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati da strutture e soggetti accreditati o nell'erogazione di una somma di denaro relativa all'attività svolta debitamente documentata, con il controllo previsto dagli articoli 4 e 7. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

2. La consistenza dei buoni di servizio o la misura dell'assegno di cura, erogato al beneficiario ovvero al suo legale rappresentante, è determinata in relazione ai bisogni assistenziali e al livello di gravità della non autosufficienza, accertato ai sensi dell'articolo 4 e secondo una gradualità ai sensi di quanto previsto dal comma 6. L'assegno di cura è una misura integrativa dell'indennità di accompagnamento.

3. L'assegno di cura è incompatibile con la permanenza presso strutture residenziali sanitario-assistenziali e socio-sanitarie. L'assegno di cura è sospeso in caso di ricovero in strutture ospedaliere o sanitario-assistenziali per un periodo superiore a trenta giorni e con decorrenza dal trentunesimo giorno.

4. Qualora l'assistito fruisca di interventi di assistenza domiciliare unitamente a servizi di carattere semiresidenziale la compartecipazione dell'assistito è regolata secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione ai sensi del comma 6.

5. La Giunta provinciale adegua annualmente con deliberazione gli importi previsti dal comma 2 in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta provinciale può definire indici differenziati di valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di non autosufficienza più gravi, avendo riguardo anche all'età delle persone beneficiarie.

6. Previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale definisce con proprie deliberazioni criteri e modalità di attuazione degli interventi previsti da questo articolo, nonché di graduazione degli stessi in relazione alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3.

Art. 11.

Erogazione dell'assegno di cura

1. All'erogazione dell'assegno di cura provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa in relazione all'esito dell'accertamento dell'UVM previsto dall'articolo 4.

2. L'assegno di cura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato in modo integrato e coordinato con le prestazioni realizzate ai sensi della vigente legislazione provinciale.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Provvedimenti attuativi

1. La Giunta provinciale definisce, attraverso l'approvazione di specifiche deliberazioni, la disciplina attuativa di questa legge. In particolare la Giunta provinciale:

a) determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti e i criteri per l'accesso alle prestazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e i criteri e le modalità di accreditamento per l'erogazione dei servizi, nel rispetto della legislazione provinciale vigente;

b) adotta le direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per garantire che la valutazione dello stato di non autosufficienza ai fini dell'invalidità civile sia effettuata contestualmente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a);


c) previo confronto con le organizzazioni sindacali definisce, per garantire l'equità nell'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e la sostenibilità finanziaria dei servizi, la quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari riferita alle prestazioni assistenziali di carattere non sanitario; la definizione della compartecipazione tiene conto anche della condizione economico-patrimoniale del beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; possono essere stabiliti indici differenziati di valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di disabilità più gravi, avendo riguardo anche all'età delle persone beneficiarie;

d) valuta la compatibilità delle misure previste da questa legge con gli altri interventi disciplinati dalla legislazione provinciale in materia sociale e sanitaria, al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione.

Art. 13.

Controllo sulla gestione delle aziende pubbliche di servizi alla persona e sugli atti adottati dalle stesse

1. Il controllo successivo sulla gestione delle aziende pubbliche di servizi alla persona è esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).



2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), le deliberazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona che dispongono il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili che rientrano nel patrimonio indisponibile dell'azienda sono soggette al controllo preventivo di merito della Giunta provinciale ai fini dell'estinzione o modificazione del vincolo di indisponibilità e non acquistano efficacia se la Giunta provinciale esprime il proprio dissenso entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Su richiesta della Giunta provinciale, il bilancio di esercizio dell'azienda è trasmesso alla Giunta per il controllo eventuale di legittimità.

Art. 14.

Modificazione dell'articolo 34 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

1. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1993 è inserita la seguente:

«*a-bis*) l'assegno di cura in favore delle persone non autosufficienti secondo quanto previsto dalla normativa provinciale;».

Art. 15.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 21-*bis* della legge provinciale sulla tutela della salute;

b) il numero 3) della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento);

c) l'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità);

d) il comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

2. I beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera *c*), numero 3), della legge provinciale n. 14 del 1991 e dall'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 continuano a percepire le provvidenze ai sensi dei citati articoli. I titolari delle provvidenze economiche previste dai citati articoli possono presentare domanda di accertamento ai sensi di questa legge, e, all'esito di tale accertamento, hanno facoltà di optare per il regime a loro più favorevole. Tale facoltà è esercitabile una sola volta.

3. In sede di prima applicazione di questa legge le deliberazioni attuative previste dall'articolo 12 possono stabilire tra l'altro che:

a) il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, è di novanta giorni;

b) le modalità di presentazione della nuova domanda di accertamento possono anche derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4;

c) l'assegno di cura decorre dal 1° settembre 2012.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.115 (Spese per l'assistenza integrata), a seguito delle minori spese derivanti dall'abrogazione dell'articolo 21-*bis* della legge provinciale sulla tutela della salute.

2. Nell'ambito degli interventi di sviluppo di forme integrative provinciali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria previsti dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale sulla tutela della salute la Provincia, con il coinvolgimento delle parti sociali, promuove la costituzione di fondi integrativi a carattere territoriale.

3. Attraverso i fondi previsti dal comma 2 la Provincia promuove anche l'obiettivo di incrementare il sistema di protezione sociale delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie. In tale contesto può promuovere l'adesione al fondo da parte di giovani lavoratori e favorire la differenziazione per fasce di età e di reddito dei contributi erogati da datori di lavoro e lavoratori.

4. Nella promozione del fondo integrativo la Provincia assicura il coordinamento tra le prestazioni finanziate a carico del fondo e quelle poste a carico del servizio sanitario provinciale o previste dalla vigente legislazione provinciale per il sostegno delle persone non autosufficienti.

Capo VI

MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 5 (CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA) DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 2010, N. 19, E DELL'ARTICOLO 58 DELLA LEGGE PROVINCIALE 29 AGOSTO 1983, N. 29 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO).

Art. 17.

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 19 del 2010

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 19 del 2010 la parola: «milligrammi» è sostituita dalla seguente: «grammi».

Art. 18.

Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983

1. Il comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983 è abrogato.

2. A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1, in prima applicazione, la domanda per l'assegnazione dell'indennità di residenza è presentata all'Azienda provinciale per i servizi sanitari entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo e il termine di conclusione del procedimento per la concessione dell'indennità di residenza è il 31 agosto 2012. Per quanto non diversamente previsto da questa disposizione, ai fini dell'assegnazione dell'indennità di residenza, si applica quanto previsto dall'ordinamento statale.


3. Questo articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 24 luglio 2012

DELLAI

12R0492



LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2012, n. 16.

Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 31 luglio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Provincia riconosce la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento come valori inderogabili, nonché riconosce le elevate potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel produrre:

- a) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- b) la maggiore competitività del sistema economico trentino;
- c) lo sviluppo sostenibile del territorio;
- d) la maggiore efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) la crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento del divario digitale.

2. Con questa legge la Provincia definisce obiettivi, ruoli e strumenti attraverso i quali garantire le finalità di cui al comma 1 derivanti dall'utilizzo diffuso delle ICT.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità individuate dall'art. 1, la Provincia favorisce lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale attraverso:

- a) un processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale;
- b) la semplificazione amministrativa e l'integrazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
- c) la qualità, l'accessibilità, l'orientamento all'utenza dei servizi pubblici e la realizzazione di un modello unitario di pubblica amministrazione verso il cittadino;
- d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili;
- e) l'utilizzo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione;
- f) il coinvolgimento degli utenti nelle attività della pubblica amministrazione;
- g) l'accessibilità e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico;
- h) l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

i) il contenimento della spesa pubblica attraverso l'uso diffuso delle ICT;

j) l'attenzione ai temi del risparmio energetico derivante dall'uso delle ICT.

2. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la Provincia promuove l'utilizzo dei risultati della ricerca nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative e, al contempo, l'orientamento della ricerca anche al soddisfacimento della domanda pubblica di innovazione.

Art. 3.

Strumenti

1. Gli obiettivi indicati all'art. 2 sono perseguiti in particolare mediante:

- a) la realizzazione sul territorio di una infrastruttura per l'accesso alla larga banda;
- b) la formazione di un sistema territoriale di amministrazione digitale, che realizzi l'integrazione e l'uniformazione dei servizi resi dal sistema pubblico;
- c) l'adozione e l'utilizzo da parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati basati su standard aperti;
- d) l'istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino;
- e) l'individuazione di misure per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei processi di innovazione e nelle attività della pubblica amministrazione, nonché per lo sviluppo della cultura digitale.

*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
PER LO SVILUPPO DELLA LARGA BANDA

Art. 4.

Promozione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in larga banda

1. La Provincia riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacità e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del territorio e per l'innovazione della pubblica amministrazione.

2. La Provincia realizza l'infrastruttura di telecomunicazione in larga banda, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).


*Capo III*DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO ELETTRONICO TRENINO (SINET)

Art. 5.

Sistema informativo elettronico trentino (SINET)

1. È istituito il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione.

2. Il SINET rappresenta l'evoluzione del sistema informativo elettronico provinciale (STEP), già disciplinato dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale.



3. Il SINET valorizza le buone pratiche di sviluppo delle ICT nelle amministrazioni del territorio e ne favorisce l'interoperatività e l'integrazione.

4. Il SINET è costituito dai seguenti elementi:

a) la rete di telecomunicazione della pubblica amministrazione che, in accordo agli standard di servizi di connettività e interoperabilità di base definiti a livello nazionale (sistema pubblico di connettività SPC) e utilizzando l'insieme di tecnologie disponibili, consente l'interconnessione sicura e veloce delle pubbliche amministrazioni del territorio trentino e di queste con il sistema della pubblica amministrazione italiana ed europea;

b) i sistemi di cooperazione che aderiscono agli standard di cooperazione applicativa definiti a livello nazionale ed europeo e che permettono l'interconnessione con la rete della pubblica amministrazione centrale e con le reti telematiche regionali ed europee, per favorire la cooperazione dei processi amministrativi;

c) i sistemi di identificazione e accesso che, attraverso l'utilizzo delle tecnologie disponibili, garantiscono, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, l'accesso ai dati e alle risorse da parte dei soggetti legittimati ad accedervi;

d) le piattaforme per l'erogazione multicanale dei servizi che consentono l'accesso alle informazioni e ai servizi, inclusi quelli di pagamento, attraverso il mezzo più idoneo per le diverse categorie di cittadini;

e) i sistemi di gestione documentale e protocollo federato quali strumenti che favoriscono la dematerializzazione dei documenti e dei procedimenti, nonché la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni trentine;

f) i sistemi di elaborazione in grado di garantire l'erogazione dei servizi applicativi in condizioni di continuità e sicurezza, promuovendo l'integrazione e la condivisione delle risorse elaborative tra i soggetti del sistema pubblico trentino per ottimizzare gli investimenti e favorire la flessibilità nell'approvvigionamento delle risorse medesime;

g) i sistemi applicativi di interesse trasversale alle pubbliche amministrazioni del Trentino, quali il controllo di gestione, la gestione del personale, la contabilità che, anche attraverso i sistemi di cui alla lettera f), possono essere erogati in modalità di servizi a tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino;

h) i sistemi applicativi verticali a supporto dei settori di attività amministrativa.

5. I servizi resi nell'ambito del SINET sono forniti ai seguenti soggetti aderenti:

a) la Provincia;

b) i comuni e le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

c) gli enti strumentali di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;

d) altri enti o organismi pubblici individuati con provvedimento della Giunta provinciale.

6. Il SINET costituisce lo strumento per migliorare i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle loro forme associative; in relazione a ciò i predetti soggetti sono coinvolti nella valutazione delle scelte e dell'operato del SINET.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i processi, le regole ed i rapporti funzionali che governano la cooperazione tra i soggetti aderenti individuati al comma 5 e le modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 6, per l'attuazione, l'evoluzione e l'esercizio del SINET, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo capo.

Art. 6.

Interesse pubblico del SINET

1. Il SINET, il suo sviluppo e la sua gestione sono considerati di interesse preminente per il raggiungimento delle finalità dell'art. 1.

2. La Provincia può assumere a suo totale o parziale carico l'onere finanziario per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dei soggetti aderenti.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DEL SOFTWARE LIBERO E A CODICE SORGENTE APERTO, DEGLI STANDARD APERTI E PER IL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI E DEI DOCUMENTI CONTENENTI DATI PUBBLICI

Art. 7.

Promozione del pluralismo informatico

1. La Provincia, nel rispetto della normativa statale in materia, promuove il pluralismo informatico, garantisce la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera derivante dall'uso di standard non aperti, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 8.

Utilizzo del software libero e a codice sorgente aperto

1. La Provincia, anche mediante l'adozione di piani di migrazione, utilizza programmi basati su licenze di software libero e a codice sorgente aperto (FLOSS) nei suoi sistemi informatici, secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia.

2. La Provincia assicura il rilascio secondo licenze FLOSS delle applicazioni sviluppate per proprio conto e ne cura la pubblicazione del codice sorgente, anche rendendolo disponibile sul proprio sito istituzionale. Per le proprie applicazioni in gestione alla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia si impegna a pubblicarne entro novanta giorni sul sito istituzionale l'elenco con una breve descrizione delle principali funzionalità fatte salve quelle per le quali sussistono esigenze di salvaguardia e riservatezza del proprio patrimonio.

3. La Provincia promuove e sostiene sul territorio le buone prassi nelle ICT basate sull'adozione e l'utilizzo di dati e di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti e sullo sviluppo e l'adozione di software rilasciati con licenza FLOSS.

Art. 9.

Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici


1. La Provincia, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.

2. Per gli scopi indicati dal comma 1, la Provincia utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet e utilizzando formati aperti definiti secondo gli standard internazionali.

3. Fatti salvi i casi eccezionali indicati dalla deliberazione di cui all'art. 12, i dati indicati dal comma 1 sono accessibili gratuitamente e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

4. I dati, ed i relativi metadati, indicati dal comma 1 sono pubblicati al livello massimo possibile di granularità.

5. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, predisposte in conformità al decreto legislativo n. 36 del 2006, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali.



Art. 10.

Scambio di dati e documenti con l'esterno

1. La Provincia, sentito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET istituito ai sensi dell'art. 22, costituisce e mantiene aggiornato il repertorio ufficiale dei formati che devono essere utilizzati dalla Provincia per la pubblicazione e la comunicazione con l'esterno, per le diverse tipologie di dati e documenti informatici e di quelli che possono essere accettati per le tipologie di dati e documenti informatici in ingresso.

Art. 11.

Istruzione

1. La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS, dei contenuti e dei dati aperti, ne promuove l'utilizzo nel sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, nel rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.

2. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, nel rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo promuovono l'utilizzo del FLOSS nelle loro attività didattiche.

3. La Provincia sostiene e promuove iniziative per la diffusione del FLOSS fra gli studenti, gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole e dei centri di formazione professionale.

Art. 12.

Attuazione

1. La Giunta Provinciale, sentito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET istituito dall'art. 22, entro, centottanta giorni dalla nomina del comitato stesso, definisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione di questo capo, compresi:

a) le modalità e i tempi per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 in materia di pubblicazione di dati e documenti;

b) l'elenco dei formati di cui all'art. 10, anche con riferimento a standard internazionali;

c) le modalità di adozione dei piani di migrazione all'uso del FLOSS nei sistemi informatici della Provincia;

d) le modalità di adozione dei formati standard aperti;

e) la promozione del FLOSS, l'uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti nel territorio provinciale da parte delle pubbliche amministrazioni;

f) la promozione della ricerca negli ambiti individuati da questo capo;

g) la promozione del tema dell'adozione dei formati aperti e standard, del FLOSS e della pubblicazione di dati e contenuti aperti nell'ambito dell'aggiornamento degli insegnanti e dei tecnici operanti nella scuola.

Capo V

POLO ARCHIVISTICO DIGITALE TERRITORIALE DEL TRENINO

Art. 13.

Istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino

1. Per le finalità individuate dall'art. 1 e per gli obiettivi definiti dall'art. 2, nell'ambito del SINET può essere istituito il polo archivistico digitale territoriale del Trentino, per promuovere la cultura ed erogare i servizi per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e l'archiviazione digitale dei documenti.

2. Il polo eroga i propri servizi alle organizzazioni del settore pubblico trentino e, ove consentito dalla vigente normativa, alle organizzazioni private.

3. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il progetto di fattibilità del polo archivistico.

4. Le funzioni indicate dal comma 1 sono assicurate nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Capo VI

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRENINA E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE

Art. 14.

Partecipazione ai processi democratici

1. La Provincia riconosce l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali della pubblica amministrazione e la centralità dell'utente nei processi di erogazione dei servizi. La Provincia riconosce altresì il ruolo abilitante che le ICT rivestono in tali processi.

2. La Provincia promuove forme di partecipazione dei cittadini ai processi democratici di formazione delle decisioni, tenendo in particolare cura il superamento di qualsiasi barriera economica, sociale ed educativa all'esercizio di questo diritto.

Art. 15.

Partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi

1. La Provincia identifica nei cittadini, imprese e loro associazioni una risorsa in grado di contribuire positivamente alla realizzazione di servizi di maggiore qualità e minor costo. In tale ottica, la Provincia promuove modalità di sviluppo ed erogazione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, abilitati dall'utilizzo delle ICT, che prevedano il continuo coinvolgimento degli utenti.

2. La Provincia promuove la rispondenza dei servizi del comma 1 alle esigenze degli utenti, anche attraverso periodiche rilevazioni del grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.

Art. 16.

Progetti di e-government


1. Nell'ambito del piano generale di sviluppo del SINET (PGSS), di cui all'art. 21 e in accordo con i principi degli articoli 14 e 15, la Provincia promuove e sostiene i progetti di e-government ad alto contenuto innovativo, con particolare attenzione a quelli volti a perseguire la partecipazione alle iniziative e ai bandi nazionali ed europei.

2. I progetti previsti dal comma 1 garantiscono:

a) l'utilizzo di ambienti di apprendimento a distanza, sia per la promozione dell'alfabetizzazione digitale, che per il miglioramento delle capacità professionali;

b) l'erogazione di servizi in mobilità per favorire l'utilizzo dei servizi e delle relative modalità di interazione con la pubblica amministrazione, attraverso le funzionalità dei dispositivi mobili largamente diffusi tra la popolazione;

c) l'accesso ai servizi sulla base della propria posizione geografica per consentire una maggiore personalizzazione e contestualizzazione dei servizi resi.



Art. 17.

Iniziative per lo sviluppo della cultura digitale

1. La Provincia promuove le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi di diffusione della cultura digitale, nel rispetto delle seguenti finalità:

a) favorire lo sviluppo della domanda da parte dei cittadini di competenze e strumenti per il superamento del divario digitale;

b) intervenire su target specifici per gruppi e categorie di cittadini;

c) promuovere attività di formazione iniziale e permanente, anche attraverso la diffusione sul territorio provinciale di circoli della conoscenza e di minidistretti di informatica.

2. Le iniziative possono includere la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione di strumenti tecnologici e non che, nel rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1, consentano la crescita culturale rispetto alle tecnologie ICT.

3. La Giunta provinciale approva, con propria deliberazione, il piano annuale delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, definendo le modalità del loro finanziamento.

Art. 18.

Attuazione

1. La Giunta provinciale definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, le modalità per l'esercizio dei diritti dei cittadini di cui all'art. 14, comma 2, ed identifica linee di indirizzo e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 15 e 16, nonché per l'attuazione delle iniziative previste all'art. 17.

Capo VII

RICERCA, INNOVAZIONE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TERRITORIO

Art. 19.

Innovazione nella pubblica amministrazione

1. Con riferimento agli obiettivi definiti dall'art. 2, la Provincia riconosce il contributo positivo che i risultati della ricerca possono fornire ai processi di innovazione della pubblica amministrazione, sia in termini di disponibilità di soluzioni innovative, che di maggiore qualità dei processi decisionali.

2. La Provincia promuove l'innovazione e la crescita della produttività del territorio attraverso il rafforzamento della domanda pubblica di servizi innovativi, l'innovazione nel settore privato, nonché l'orientamento della ricerca applicata alle caratteristiche del territorio.

Art. 20.

Contributo della ricerca all'innovazione nella pubblica amministrazione

1. Per il conseguimento di quanto previsto dall'art. 19, la Provincia promuove, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), un maggiore orientamento delle attività di ricerca al soddisfacimento delle esigenze di innovazione pubbliche e al tempo stesso un maggiore utilizzo di soluzioni innovative nella pubblica amministrazione.

2. La strategia di cui all'art. 21, comma 1, evidenzia, anche attraverso le elaborazioni del comitato tecnico-scientifico per la ricerca previsto dall'art. 23 della legge provinciale sulla ricerca, il contributo che il sistema della ricerca può portare all'innovazione della pubblica amministrazione.

3. Il PGSS previsto dall'art. 21 descrive, anche attraverso l'utilizzo dei risultati del comitato di valutazione della ricerca previsto dall'art. 24 della legge provinciale sulla ricerca, la quota di innovazione ottenuta con il contributo delle attività di ricerca.

Capo VIII

PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Art. 21.

Programmazione di settore

1. In armonia con gli obiettivi e le linee prioritarie del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce, con riferimento all'intera legislatura, la strategia provinciale per lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale, nell'ambito della quale individua le aree e i progetti di sviluppo, evolutivi e innovativi, da realizzare mediante i soggetti del sistema pubblico provinciale.

2. In coerenza con la strategia di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva a cadenza annuale, secondo le procedure e le modalità stabilite con propria deliberazione, il piano generale di sviluppo del SINET (PGSS).

3. Il PGSS individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, indicando le risorse necessarie per l'attuazione degli investimenti e per la gestione degli stessi e le relative fonti di finanziamento, i soggetti coinvolti, nonché i tempi e le modalità di attuazione. Il piano quantifica altresì le risorse finanziarie del bilancio pluriennale necessarie per garantire il completamento degli interventi programmati.

4. Il PGSS sostituisce il piano degli investimenti per il STEP di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).

Art. 22.

Comitato permanente per l'evoluzione del SINET

1. È istituito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET con il compito di garantire il carattere cooperativo di tutti i soggetti aderenti al sistema, come previsto dall'art. 5, comma 1.

2. Il comitato può formulare proposte per l'elaborazione della strategia provinciale di cui all'art. 21, comma 1. Il comitato esprime inoltre il proprio parere sulla proposta di PGSS anche formulando, in tale sede, ulteriori proposte alla Giunta provinciale. Il comitato verifica, inoltre, lo stato di attuazione del PGSS in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia provinciale.

3. La Giunta provinciale individua la composizione ed effettua la nomina del comitato di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di approvazione di questa legge. La composizione del comitato assicura la qualificata rappresentanza dei soggetti del SINET di cui all'art. 5, integrati con rappresentanti delle associazioni degli utenti, del sistema della ricerca e delle associazioni che hanno come scopo la diffusione del FLOSS.

4. Il comitato definisce, nella prima riunione, le proprie regole di funzionamento e di assunzione delle decisioni.

5. La segreteria tecnica del comitato è assicurata dalla struttura provinciale competente.

6. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.


Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, 13, 16 e 17 di questa legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.15.110 (Oneri di gestione del sistema informativo elettronico provinciale) e 15.15.210 (Investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale), a seguito delle minori spese derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1980, nonché a seguito dell'applicazione dell'art. 8 di questa legge.



2. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione degli articoli 8, comma 3, e 11, comma 3, di questa legge, sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Art. 24.

Abrogazioni e disposizione transitoria

1. Sono abrogati:

a) l'art. 1, il comma 1 dell'art. 2 e l'art. 7-bis della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale);

b) l'art. 6 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

c) l'art. 8 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

d) l'art. 14 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. L'art. 1, il comma 1 dell'art. 2, e l'art. 7-bis della legge provinciale n. 10 del 1980 continuano ad applicarsi fino alla data individuata dalla deliberazione prevista dall'art. 5, comma 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 luglio 2012

p. Il Presidente della Provincia
Il Vicepresidente
PACHER

12R0493

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2012, n. 0149/Pres.

Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 30 del 25 luglio 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), il quale dispone che con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 1o della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), il quale dispone che le regioni a statuto speciale adottano le norme necessarie a disciplinare il procedimento di

autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del regolamento medesimo; Visto l'art. 6, primo comma, numero 3) dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in base al quale la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze, le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione in materia di tutela del paesaggio;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1201, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio):

a) le modalità di presentazione e l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

b) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

Art. 2.

Autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici devono ottenere l'autorizzazione paesaggistica prima di realizzare qualsiasi intervento che modifichi l'aspetto esteriore dei beni.

2. Gli interventi sui beni paesaggistici sono finalizzati al miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi o, almeno, a garantire che non vi sia una diminuzione di tale qualità.



3. Gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, fermo restando quanto disposto dagli articoli 143, comma 4 e 149 del decreto legislativo n. 42/2004, sono indicati all'art. 3 dell'accordo stipulato in data 22 ottobre 2009, tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 47 del 25 novembre 2009, di seguito denominato accordo Regione/MiBAC.

4. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono la Regione o gli enti locali dalla stessa delegati ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 5/2007.

5. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico regionale o nella dichiarazione di pubblico interesse ovvero nel provvedimento di integrazione del vincolo adottato ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004.

6. In mancanza delle prescrizioni di cui al comma 5, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica valuta la compatibilità dell'intervento con la salvaguardia dei valori dei beni paesaggistici e svolge la valutazione di conformità con riferimento agli strumenti di pianificazione che considerino i valori paesaggistici o, in subordine, con riferimento alle indicazioni di tutela rilevabili da norme o regolamenti o provvedimenti, di cui alla lettera A)2 del punto 3.1 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), anche secondo quanto previsto all'articolo 1 dell'accordo Regione/MiBAC.

Art. 3.

Presentazione delle istanze di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, di seguito denominata autorizzazione ordinaria, è presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;

b) relazione paesaggistica;

2. L'istanza di autorizzazione semplificata è corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;

b) relazione paesaggistica redatta secondo la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata" allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;

c) dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.

Art. 4.

Istruttoria delle istanze di autorizzazione

1. In sede di istruttoria dell'istanza di autorizzazione ordinaria o semplificata, l'autorità competente, preliminarmente, verifica:

a) che l'intervento proposto interessi beni paesaggistici;

b) che l'intervento proposto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

c) se l'intervento sia assoggettato al procedimento di autorizzazione ordinaria o semplificata;

d) la completezza della documentazione allegata all'istanza.

2. Nel caso in cui l'intervento proposto non necessiti di autorizzazione paesaggistica, l'autorità competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

3. Qualora l'istanza di autorizzazione sia stata presentata ad un'amministrazione incompetente, questa la trasmette all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione al soggetto richiedente.

4. L'autorità competente comunica al soggetto richiedente, contestualmente all'avvio del procedimento, l'esito della verifica di cui al comma 1, lettere c) e d) e richiede, in un'unica volta, le eventuali integrazioni documentali, fissando un congruo termine per l'incombenza. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente conclude, comunque, il procedimento con un provvedimento espresso.

Art. 5.

Interventi soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati al procedimento di autorizzazione semplificata, ai sensi del presente regolamento:

a) gli interventi elencati nell'allegato A al presente regolamento in cui sono compresi gli interventi di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010 e di cui all'art. 2 dell'accordo Regione/MiBAC;

b) gli ulteriori interventi individuati con atti integrativi dell'accordo Regione/MiBAC oppure con il decreto di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010.

2. Gli interventi non elencati al comma 1, sono assoggettati al procedimento disciplinato dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 6.

Procedimento di autorizzazione semplificata

1. L'autorità competente espleta le valutazioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6 e, nel caso di ente locale delegato dalla Regione, acquisisce il parere della commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 59, comma 3 della legge regionale n. 5/2007.

2. L'autorità competente, nel caso in cui la valutazione prevista al comma 1 sia positiva, redige una proposta motivata di accoglimento dell'istanza e richiede il parere vincolante del soprintendente che si esprime entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010.

3. Qualora il parere del soprintendente sia favorevole, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione e ne dà immediata comunicazione all'interessato. Qualora il soprintendente non renda il parere entro venticinque giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione. Qualora il parere del soprintendente sia negativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010.

4. L'autorità competente, nel caso in cui la valutazione prevista al comma 1 sia negativa comunica al soggetto richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di rigetto della domanda, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può chiedere al soprintendente di pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010.

5. Ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero nei provvedimenti di integrazione del vincolo.

6. Il parere della commissione locale per il paesaggio non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero nei provvedimenti di integrazione del vincolo.

7. L'autorizzazione paesaggistica semplificata, che è immediatamente efficace per cinque anni dal rilascio, non costituisce titolo edilizio. È fatto salvo quanto disposto all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).



Art. 7.

Termine di conclusione del procedimento di autorizzazione semplificata

1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione semplificata è di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Il soprintendente esprime il parere vincolante favorevole o adotta il provvedimento di rigetto nei termini di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010.

3. Il termine complessivo di trentacinque giorni, relativo alle varie fasi del procedimento in capo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è modulato dalla medesima autorità secondo le proprie esigenze operative, fermo restando il rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1.

4. Il decorso del termine di cui al comma 1 è sospeso:

a) nel periodo intercorrente tra la trasmissione e la ricezione degli atti da parte dell'autorità competente e del soprintendente;

b) in caso di richiesta di integrazioni documentali o di accertamenti da parte dell'autorità procedente, per il periodo fissato ai fini dell'espletamento di tali incombenze.

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso nonché la normativa regionale e statale di settore.

Art. 9.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis)

12R0486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2012, n. **0150/Pres.**

Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 30 del 25 luglio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare l'art. 3 relativo al comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, recante «Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto, che, nell'individuare la sede del comitato in Trieste presso la Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, affida alla medesima i compiti di segreteria, stabilendo altresì la devoluzione alla Regione delle somme occorrenti per far fronte alle spese di funzionamento del comitato;

Visto l'art. 5, comma in, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)», il quale stabilisce che nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 65/2002, le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, ivi compresi i rimborsi spese, sono individuate con apposito regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Regione, sentito il comitato medesimo;

Visto l'art. 5, comma 112, della sopra citata legge n. 1/2004, che dispone che per le spese di cui al comma 111 possono essere autorizzate aperture di credito, anche a favore di funzionari statali;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 2004, n. 0315/Pres., come modificato con decreto 29 luglio 2009, n. 0214/Pres., recante «Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111, della legge regionale n. 1/2004 (Legge finanziaria 2004)»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 125, che disciplina, fra l'altro, le acquisizioni in economia di beni e servizi;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia»;

Attesa la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari relative all'esecuzione delle spese di funzionamento del citato comitato al mutato quadro normativo;

Visto il testo del «Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004))»;

Sentito il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, che nella seduta del 21 maggio 2012 si è espresso favorevolmente;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1200 di data 28 giugno 2012;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004))», allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per l'esecuzione delle spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito nominato comitato.

Art. 2.

Tipologie di spesa

1. Rientrano tra le spese di cui all'art. 1:

a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al Presidente e al vicepresidente del comitato per missioni connesse all'attività istituzionale del comitato fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto per missioni in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato, ma nel territorio regionale;

b) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al segretario del comitato che abbia la sede ordinaria di lavoro o comunque risieda fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto nel caso di sede ordinaria di lavoro o comunque residenza nel territorio regionale ma in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato;

c) il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione ai lavori del comitato ai componenti residenti, o comunque aventi la sede ordinaria di lavoro, in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato;

d) le prestazioni di servizi di traduzione simultanea e di interpretariato afferenti ai lavori del comitato e traduzione degli atti del comitato, fatti salvi i limiti di cui all'art. 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge n. 23 febbraio 2001, n. 38);

e) l'acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dei lavori del comitato, nonché di testi, riviste e pubblicazioni strumentali all'attività istituzionale del comitato;

f) l'acquisto di personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, impianti e strumenti per traduzioni, finalizzati all'espletamento dell'attività di segreteria del comitato, nonché relative prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione;

g) le spese per l'espletamento dell'attività istruttoria direttamente connesse con il funzionamento del comitato ivi compreso l'affidamento di incarichi di consulenza, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 65/2002.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il Presidente del comitato dispone le spese di cui all'art. 2, comma 1.

2. Il segretariato generale della Presidenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sostiene le spese di cui al comma 1.

Art. 4.

Limiti di importo

1. Le spese di cui all'art. 2 possono essere disposte entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

2. I rimborsi delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* competono nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

3. Per i rimborsi delle spese di cui al comma 2 si applica la normativa regionale.

4. Le singole spese non possono superare l'importo di 10.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* *d)*, *e)*, e *f)* e l'importo di 15.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dalla lettera *g)*.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture di beni e servizi, periodiche o non periodiche, dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti d'importo stabiliti dal presente articolo.

Art. 5.

Acquisizione in economia di beni e servizi

1. Possono essere acquisiti in economia i beni e servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del comitato viene disciplinata ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, ed è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici.

3. Le acquisizioni in economia di beni e servizi da parte del comitato sono effettuate mediante cottimo fiduciario.

Art. 6.

Procedura per l'individuazione del contraente

1. Per i servizi o forniture di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* di importo pari o superiore a 6.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Il presidente del comitato seleziona, dagli elenchi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) ovvero previa indagine di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2, almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, tra i quali viene individuato il soggetto esecutore della prestazione, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

3. L'indagine di mercato di cui al comma 2 può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di qualunque amministrazione pubblica.

4. Il presidente del comitato, con comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ovvero messaggio di posta elettronica certificata, invita gli operatori economici selezionati a presentare offerta.

5. La comunicazione di cui al comma 4 specifica:

a) la stazione appaltante proponente;

b) l'oggetto della prestazione richiesta, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di realizzazione della stessa;

c) il termine per l'adempimento della prestazione;

d) l'importo a base di gara;

e) i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara;



f) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, ivi inclusa l'eventuale necessità di prestare garanzie a corredo delle offerte medesime;

g) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta;

h) la possibilità di richiedere all'offerente di fornire giustificazioni in caso di offerta ritenuta anormalmente bassa e di rigettare l'offerta medesima qualora le giustificazioni fornite non vengano ritenute sufficientemente valide.

6. La comunicazione di cui al comma 4 indica altresì i seguenti elementi:

a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile;

b) la previsione che il soggetto offerente si impegna a mantenere ferma la proposta per i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero per il diverso periodo specificato dalla stazione appaltante;

c) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

d) l'eventuale penale in caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione della prestazione e il diritto di risolvere il contratto, previa diffida, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per grave inadempimento dell'appaltatore;

e) la previsione che l'offerente è tenuto a indicare le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

f) la previsione che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono tenuti a dichiarare di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

g) la previsione che l'operatore economico selezionato è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

h) il foro competente per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, ferma restando la possibilità di forme di risoluzione stragiudiziali;

i) l'eventuale necessità che l'affidatario presti cauzione definitiva;

j) l'eventuale necessità che l'affidatario risulti assicurato per la responsabilità civile relativa ai danni cagionati nell'esercizio della propria attività;

k) gli eventuali ulteriori documenti richiesti in relazione alle caratteristiche della prestazione ovvero delle modalità di aggiudicazione prescelte.

7. La comunicazione di cui al comma 4 prevede che all'offerta debbano essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) copia della comunicazione medesima, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per presa visione ed accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute;

b) la documentazione richiesta nella comunicazione medesima;

c) l'offerta economica e l'eventuale offerta tecnica.

8. La comunicazione di cui al comma 4 può prevedere la possibilità che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

9. Il presidente del comitato effettua verifiche a campione in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti.

10. Il contraente è scelto nell'ambito dei soggetti che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di cui al comma 4.

11. Nel caso in cui il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto fra le offerte può essere effettuato da una commissione composta da un minimo di tre membri, presieduta dal presidente del comitato, della cui attività viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima.

12. L'aggiudicazione è comunicata all'offerente risultato vincitore della procedura comparativa e agli altri soggetti partecipanti. All'operatore economico interessato è altresì comunicata l'eventuale inammissibilità dell'offerta.

Art. 7.

Affidamento diretto

1. Per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni e servizi per i quali l'importo del corrispettivo è inferiore a 6.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale, è consentito l'affidamento diretto a un determinato contraente.

2. Il contraente può essere individuato tra gli operatori economici iscritti agli elenchi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 216/Pres./2010, in ogni caso nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2.

3. Nessuna prestazione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di acquisire beni o servizi mediante affidamento diretto.

Art. 8.

Valutazione di congruità e stipula del contratto

1. Successivamente all'aggiudicazione, ovvero all'individuazione del contraente con le modalità di cui all'art. 7, il presidente del comitato procede alla stipulazione del contratto, anche in forma di scrittura privata, ovvero all'ordinazione dei beni, attraverso apposito scambio di lettere o altro atto idoneo.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), nel contratto è inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo.

3. Il presidente del comitato può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario.

4. La stipulazione dei contratti e l'ordinazione dei beni sono subordinate all'acquisizione della valutazione di congruità economica, espressa dal presidente del comitato, nei casi in cui il contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato.

5. La valutazione di congruità economica ha ad oggetto la verifica della congruità del corrispettivo contrattuale rispetto ai valori di mercato, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalità di esecuzione della prestazione.

6. La valutazione di congruità ha natura obbligatoria e vincolante ed è acquisita prima della stipulazione del contratto.

7. La valutazione di congruità economica del corrispettivo contrattuale è effettuata tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezziari, listini e tariffari, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza.

8. La valutazione di congruità economica è adeguatamente motivata sulla base dei criteri indicati al comma 7.

9. La stipulazione dei contratti non è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica:

a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato;

b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza;

c) quando il corrispettivo relativo a contratti stipulati in forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta e pronta consegna, di importo non superiore ad euro 500,00, sia liquidato in contanti.



Art. 9.
Garanzie

1. Le garanzie eventualmente richieste a corredo dell'offerta di cui all'art. 6, comma 5, lettera *f*), sono prestate in misura pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, mediante fideiussione o deposito cauzionale. Tali garanzie non sono richieste in caso di affidamento diretto.

2. La cauzione definitiva di cui all'art. 6, comma 6, lettera *i*), ove richiesta, è prestata dall'operatore economico aggiudicatario in misura pari al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, mediante fideiussione o deposito cauzionale.

Art. 10.
Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione e il pagamento delle spese sono effettuati dal funzionario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, comma 112 della legge regionale n. 1/2004, previa presentazione di fatture o note di addebito, ovvero di altra documentazione giustificativa, e acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale resa dal presidente del comitato.

2. L'attestazione di conformità di cui al comma 1 ha per oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto o nell'ordinazione dei beni.

3. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordini di accreditamento intestati al funzionario delegato presso la Tesoreria regionale.

4. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 3.

5. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. La rendicontazione viene comunicata anche ai competenti organi statali.

Art. 11.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 12.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2004, n. 0315/Pres. (Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004));

b) l'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 29 luglio 2009, n. 0214/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0487

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2012, n. 14.

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 21 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 27 luglio 2012)

(Omissis).

12R0491

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 3 luglio 2012, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 luglio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 95 del 13 marzo 2012;

Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 giugno 2012;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed oggetto


1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'art. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), di seguito denominata legge regionale, recante norme per la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione.

2. Sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, ai fini di cui al comma 1:

a) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni autoctoni del territorio campano;

b) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni che, seppure di origine esterna al territorio campano, sono stati introdotti da almeno cinquanta anni ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura;

c) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni derivanti dalle risorse genetiche autoctone di cui alle lettere *a*) e *b*) per selezione massale;



d) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, banche del germoplasma, pubbliche o private, università, centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2.

Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge regionale, è istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse autoctone, di seguito denominata rete regionale, gestita e coordinata dalla struttura amministrativa competente in agricoltura.

2. Fanno parte di diritto della rete regionale i coltivatori custodi di cui all'art. 5 e le banche regionali del germoplasma di cui all'art. 4.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 2 possono aderire alla rete i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le istituzioni di ricerca e sperimentazione, le università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3, ubicati o aventi almeno una sede operativa nel territorio della regione.

4. I soggetti aderenti alla rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di estinzione attraverso la conservazione *ex situ* ed *in situ* e ad incentivarne la diffusione.

5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3 che intendono aderire alla rete devono presentare apposita domanda alla struttura amministrativa competente in agricoltura, indicando la risorsa genetica per la cui conservazione si richiede l'adesione.

Art. 3.

Circolazione di materiale genetico

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, è consentita, tra i soggetti aderenti alla rete regionale, la circolazione e la diffusione senza scopo di lucro ed in ambito locale, di modiche quantità di materiale genetico, volte al recupero, al mantenimento ed alla riproduzione di varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte al repertorio regionale di cui all'art. 7. In nessun caso gli scambi possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia.

2. La struttura amministrativa competente in agricoltura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della legislazione nazionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8, definisce le modalità di circolazione del materiale genetico e, con riferimento alle singole varietà, la modica quantità e l'ambito locale.

3. Gli aderenti alla rete che intendono depositare domanda di privata varietale o brevettale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel repertorio regionale oppure su materiale biologico da questa derivante, devono richiedere preventiva autorizzazione alla struttura amministrativa competente in agricoltura.

4. La struttura amministrativa competente in agricoltura promuove il collegamento con altre reti internazionali, nazionali e regionali di conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario.

Art. 4.

Banche regionali del germoplasma

1. Al fine di garantire la salvaguardia, mediante la conservazione *ex situ*, delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone a rischio di estinzione, sono istituite ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale, le banche regionali del germoplasma.

2. La banca è la struttura pubblica o privata che assicura la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche iscritte nel repertorio regionale di cui all'art. 7.

3. La costituzione della banca del germoplasma da parte dei soggetti di cui all'art. 2 è subordinata all'accreditamento da parte della struttura amministrativa competente in agricoltura, sentita la commissione di cui all'art. 8. L'istanza di accreditamento deve essere corredata dalla documentazione tecnico-scientifica comprovante il possesso di esperienza nel settore e la dotazione di idonee strutture tecnico-organizzative volte a consentire la conservazione delle risorse genetiche iscritte nel repertorio regionale. Costituisce criterio preferenziale per l'accreditamento l'aver già svolto, per conto della Regione, attività e programmi nel campo del reperimento, conservazione e selezione di risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

4. Le modalità tecnico-organizzative di cui al comma 3 sono individuate dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il coordinamento dell'attività delle banche è affidato alla struttura amministrativa competente in agricoltura, che può avvalersi anche di altre istituzioni di ricerca e sperimentazione che hanno direttamente condotto per conto della Regione programmi di conservazione, selezione e moltiplicazione delle risorse genetiche autoctone.

6. I soggetti accreditati sono tenuti:

a) a garantire l'integrità del materiale genetico custodito, preservandolo da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) a non iscrivere al registro nazionale delle varietà né ad analoghi registri comunitari o internazionali le risorse genetiche depositate;

c) a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello da esso essenzialmente derivato.

7. Il materiale genetico custodito presso la banca può essere messo a disposizione per scopi di studio, di ricerca, per gli impieghi a titolo hobbistico, amatoriale e per fini didattici, previa autorizzazione rilasciata dalla struttura amministrativa competente in agricoltura, sulla base della conformità dell'utilizzazione alle finalità di cui all'art. 33 della legge regionale e tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse citogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001).

8. La richiesta di autorizzazione all'utilizzazione del materiale custodito deve indicare:

a) il soggetto richiedente;

b) le finalità della richiesta;

c) la specie, la razza o la varietà interessata;

d) il tipo e la quantità del materiale richiesto;

e) il sito di destinazione.

9. L'autorizzazione di cui al comma 7 non può essere concessa per finalità connesse all'ottenimento dei diritti brevettuali analoghi ai brevetti per invenzione di tipo industriale e al successivo sfruttamento commerciale degli stessi brevetti.

10. Al fine di garantire il controllo e la tracciabilità delle acquisizioni, degli usi e degli impieghi del materiale custodito, ogni accesso è soggetto a puntuale registrazione a cura della banca.

11. I rapporti tra la struttura amministrativa competente in agricoltura e i soggetti accreditati sono regolati da apposita convenzione che disciplina anche gli eventuali aspetti economici del rapporto.

Art. 5.

Coltivatore custode

1. È coltivatore custode colui che provvede alla conservazione *in situ* delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione iscritte nel repertorio regionale di cui all'art. 7.

2. Il coltivatore custode provvede:

a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;



b) alla diffusione della conoscenza e della coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode;

c) al rinnovo del materiale di moltiplicazione delle risorse genetiche vegetali messo a disposizione delle banche del germoplasma regionale. In tal caso il coltivatore custode incaricato si impegna a consegnare la quota di campione riprodotta nelle quantità stabilite dalla convenzione sottoscritta con l'unità operativa dirigenziale regionale di competenza di cui al comma 6.

3. L'attività di riproduzione delle risorse genetiche da parte del coltivatore custode incaricato ai sensi del comma 2, lettera c), deve avvenire nell'area geografica dell'originario prelievo del materiale di moltiplicazione ovvero nelle zone riconosciute come luogo di tradizionale presenza della stessa risorsa genetica.

4. L'incarico di coltivatore custode può essere conferito solo ai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 6.

5. Costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico di coltivatore custode l'aver già provveduto alla conservazione o alla riscoperta delle risorse genetiche campane.

6. Lo svolgimento dell'incarico è regolato da apposita convenzione nella quale sono disciplinati tra l'altro:

a) l'oggetto dell'incarico, ed in particolare le tipologie di risorse genetiche da conservare;

b) le modalità di svolgimento;

c) le prescrizioni tecniche;

d) le condizioni di accesso al fondo ove è custodito e moltiplicato il materiale genetico per il personale autorizzato alle verifiche e ai controlli;

e) gli aspetti economici del rapporto;

f) l'obbligo di comunicare all'unità operativa dirigenziale di competenza qualunque mutamento degli aspetti regolamentati dalla convenzione-detenzione del fondo, perdita del prodotto o del materiale moltiplicato ed altro;

g) la risoluzione anticipata del rapporto.

7. Il coltivatore custode incaricato si impegna a:

a) non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione al registro nazionale delle varietà né ad analoghi registri comunitari o internazionali;

b) non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dall'unità operativa dirigenziale di competenza o su quello da esso essenzialmente derivato;

c) mettere a disposizione, a titolo gratuito, il materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore sia in possesso, ai soggetti che ne facciano richiesta e che hanno aderito alla rete regionale.

8. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 7, nonché delle prescrizioni tecniche di cui al comma 6, lettera c) comporta la revoca dell'incarico e la cancellazione del coltivatore custode dall'elenco regionale.

9. Al fine di consentire l'accesso alle varietà conservate, per i fini previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, i nominativi dei coltivatori custodi che hanno ricevuto l'incarico dalla struttura amministrativa competente in agricoltura sono resi pubblici sul sito web della Regione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 6.

Elenco regionale dei coltivatori custodi

1. È istituito presso la struttura amministrativa competente in agricoltura, l'elenco regionale dei coltivatori che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, manifestano la disponibilità ad assumere l'incarico di coltivatore custode. L'elenco è suddiviso in due sezioni: animale e vegetale.

2. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) conduzione, in forma singola o associata, di aziende agricole, in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale o unilaterale, registrato nei modi di legge) operanti e ubicate nel territorio regionale. Per la conservazione di specie animali è necessaria anche la disponibilità di idonee strutture di allevamento;

b) possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:

1) autoriproduzione di sementi;

2) coltivazione di specie legnose da frutto;

3) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;

4) mantenimento a cura di specie di interesse forestale;

5) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8, disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, le modalità di iscrizione, di accesso e di tenuta dell'elenco regionale nonché i requisiti che attestano la specifica esperienza o capacità professionale di cui al comma 2, lettera b).

Art. 7.

Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge regionale è istituito il repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione di cui all'art. 1.

2. Il repertorio regionale è tenuto presso la struttura amministrativa competente in agricoltura. Il repertorio è suddiviso in due sezioni: animale e vegetale.

3. La richiesta di iscrizione nel registro regionale può essere presentata da enti ed istituzioni scientifiche, da enti pubblici, da associazioni, da organizzazioni private, da cittadini, sulla base del parere vincolante della commissione di cui all'art. 8.

4. La richiesta di iscrizione è indirizzata alla struttura amministrativa competente in agricoltura su apposito modello corredato della documentazione storico-tecnico-scientifica per ciascuna risorsa genetica.

5. La Regione può provvedere direttamente alla iscrizione al repertorio regionale di risorse genetiche autoctone, avvalendosi, per la redazione della documentazione di cui al comma 4, della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.

6. La struttura amministrativa competente in agricoltura provvede agli adempimenti necessari alla gestione del repertorio e disciplina le modalità tecniche di registrazione dei dati relativi, tenendo conto delle caratteristiche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale, al fine di renderle compatibili e comparabili con gli stessi strumenti.

7. I dati e le informazioni contenuti nel repertorio sono pubblici. La struttura amministrativa competente in agricoltura implementa e aggiorna le informazioni sul sito della Regione Campania, in apposita sezione.

Art. 8.

Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 della legge regionale, è istituita, presso la struttura amministrativa competente in agricoltura, la Commissione tecnico-scientifica sulla biodiversità di interesse agrario, di seguito denominata commissione.


2. La commissione è nominata con provvedimento del dirigente della struttura amministrativa competente in agricoltura entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è composta da:

a) il dirigente della struttura amministrativa competente in agricoltura o suo delegato;

b) cinque esperti in materia di risorse genetiche animali e vegetali, del mondo scientifico ed accademico della regione, designati dal Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura (CRAA);

c) tre esperti in materia designati dalle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un dirigente o suo delegato della struttura amministrativa competente in ecologia;



e) un funzionario della struttura amministrativa competente in agricoltura, con funzioni di segretario della commissione.

3. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere alla struttura amministrativa competente in agricoltura per il riconoscimento di soggetto accreditato a costituire le banche di cui all'art. 4;

b) esprime parere vincolante alla struttura amministrativa competente in agricoltura per l'iscrizione o la cancellazione delle specie, razze e varietà al repertorio regionale di cui all'art. 7;

c) esprime parere sulle modalità e sui requisiti previsti dall'art. 6, comma 3;

d) esprime parere sulla circolazione del materiale genetico ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.

4. All'atto dell'insediamento della commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente ed approva il regolamento interno.

5. La Commissione può richiedere, tramite il SeSIRCA, ulteriori informazioni o documentazione integrativa in merito alle richieste.

6. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso; eventuali oneri finanziari relativi alla partecipazione ai lavori della commissione sono a carico dei soggetti designanti.

7. La struttura amministrativa competente in agricoltura fornisce alla commissione il necessario supporto logistico ed operativo per il suo funzionamento.

8. Le riunioni della commissione si intendono validamente convocate se è presente la maggioranza dei componenti. I pareri sono validamente resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. La commissione dura in carica tre anni.

Art. 9.

Incentivi

1. Gli incentivi e le agevolazioni di cui all'art. 33, commi 6 e 7 sono erogati attraverso le procedure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, Misura 214 - Pagamenti agroambientali fino alla scadenza della programmazione comunitaria.

Art. 10.

Attività di informazione e promozione

1. A cura della struttura amministrativa competente in agricoltura è implementata, sul portale web della Regione Campania, una sezione tematica sulla biodiversità di interesse agrario recante:

a) le informazioni sulla banca regionale del germoplasma di cui all'art. 4;

b) la composizione della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8;

c) il repertorio regionale di cui all'art. 7, distinto nelle due sezioni animale e vegetale;

d) l'elenco dei soggetti facenti parte della rete regionale di cui all'art. 2;

e) gli avvisi pubblici per l'accesso ai contributi previsti dalla normativa vigente.

2. La Regione promuove e favorisce la valorizzazione e la promozione delle produzioni, anche derivate, dalle risorse genetiche autoctone in via di estinzione ottenute nel rispetto del presente regolamento ed iscritte al repertorio di cui all'art. 7.

3. La Regione attraverso la struttura amministrativa competente in agricoltura promuove la realizzazione di un marchio collettivo regionale e del relativo disciplinare di concessione d'uso per favorire la valorizzazione e la promozione delle produzioni derivate dalle risorse genetiche autoctone di cui all'art. 1.

4. La Regione cura gli interventi di promozione delle azioni di recupero e conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono attraverso il Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura (CRAA) e tramite gli enti che operano sul territorio regionale, accreditati in materia a livello nazionale o internazionale.

Art. 11.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Napoli, 3 luglio 2012

CALDORO

12R0488

REGOLAMENTO 3 luglio 2012, n. 7.

Regolamento attuativo della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania) – con allegato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 42 del 9 luglio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2012;

Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 giugno 2012;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Campania promuove e valorizza la produzione agricola ed alimentare integrata e disciplina con il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania):

a) le modalità di funzionamento dell'Elenco Regionale delle Aziende agricole di agricoltura Integrata (ERAI);

b) le modalità di accesso e di utilizzo del marchio collettivo denominato «iQ Integrato è qualità» che serve a contraddistinguere e tutelare i prodotti agricoli ed alimentari ottenuti rispettando le tecniche di produzione integrata;

c) le attività di controllo esercitate dagli organismi autorizzati dalla Regione Campania;

d) le attività di vigilanza espletate dalla Regione;

e) le attività di autocontrollo a carico dei soggetti che hanno ottenuto la concessione d'uso del marchio.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli e zootecnici ottenuti nel rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata approvati dalla Giunta regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/2006.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) disciplinari di agricoltura integrata: i documenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9/2006, di seguito indicati come disciplinari di produzione integrata, che contengono le norme generali e le schede tecniche distinte per singola coltura e per allevamento, nelle quali sono indicati i mezzi tecnici e le tecniche di produzione da adottare affinché il prodotto ottenuto possa essere contraddistinto con il marchio collettivo denominato «iQ integrato è qualità» di cui all'articolo 5 della legge regionale 9/2006;

b) concessionario: persona fisica o giuridica che, impegnandosi a rispettare le condizioni previste dalla legge regionale 9/2006 e dal presente regolamento, ottiene in concessione dalla Regione Campania l'uso del marchio collettivo;

c) organismo di controllo (di seguito Odc): soggetto terzo, rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge regionale 9/2006, che svolge attività di controllo sui concessionari;

d) controllo: attività di riscontro e di documentazione esercitata dall'Odc autorizzato nei confronti dei concessionari, al fine di accertare e riconoscere la conformità del prodotto al disciplinare di produzione integrata;

e) certificato di conformità aziendale: documento prodotto dall'Odc che dichiara il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dal presente regolamento ed attesta la conformità delle produzioni ai disciplinari di produzione integrata;

f) vigilanza: attività di riscontro «a campione» o «mirata», esercitata dai competenti uffici regionali, per verificare l'efficacia del sistema di controllo;

g) rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata a far parte di un alimento mediante tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

h) manuale di qualità: documento in cui si evidenzia come i singoli processi aziendali siano svolti secondo i principi di qualità contenuti nei corrispondenti punti della norma UNI CEI EN 45011 del 1° marzo 1999;

i) piano «tipo» di controllo (di seguito PTC): specifico schema di controllo predisposto per le produzioni integrate.

Art. 3.

Il marchio

1. Il marchio collettivo «iQ integrato è qualità» è costituito da un'immagine grafica (logo), dal testo di denominazione «iQ integrato è qualità» e dalla dicitura «Prodotto da agricoltura integrata».

2. Il segno grafico è rappresentato dalle lettere «iQ» dove una foglia si fonde con la lettera «Q» e su questa si posa una coccinella, simbolo della natura pulita e di un prodotto ottenuto rispettando l'ambiente. I colori dello sfondo sono il verde di un prato e l'azzurro del cielo pulito.

3. Le caratteristiche tecniche del logo sono definite nell'allegato al presente regolamento.

4. La massima riduzione ammessa del marchio collettivo è pari a 20 mm.

5. Nell'etichetta del prodotto, oltre al marchio, può essere apposta una dicitura relativa al luogo d'origine o di provenienza del prodotto. In caso di provenienza campana si adatterà la dicitura «prodotto in Campania».

6. Insieme al marchio collettivo costituito dall'immagine grafica, dal testo di denominazione «iQ integrato è Qualità» e dalla dicitura «prodotto da agricoltura integrata», come indicato, è inserito un contrassegno dove è riportato:

a) il logo completo della Regione Campania;

b) la scritta «Marchio di proprietà della Regione Campania»;

c) la scritta «Certificato ai sensi della legge regionale 9/2006»;

d) il codice dell'operatore;

e) il codice dell'Organismo di controllo;

f) gli estremi dell'autorizzazione dell'Organismo di controllo rilasciata dalla Regione Campania.

7. Il marchio è di proprietà della Regione Campania e può essere utilizzato solo dai soggetti cui è dato in concessione ai sensi della legge regionale 9/2006 e del presente regolamento.

Art. 4.

Condizioni di utilizzo del marchio

1. Il marchio è utilizzato come marchio principale solo dalla Regione Campania.

2. I concessionari utilizzano il marchio sempre associandolo al nome o alla denominazione dell'azienda cui è stata rilasciata la concessione d'uso.

3. Il marchio è utilizzato esclusivamente nella forma integrale, nei colori e nei caratteri registrati.

4. Il marchio è applicato alle classi di prodotti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 riportate nell'accordo internazionale di Nizza, 15 giugno 1957 recante «Classificazione dei generi di prodotti, merci e servizi per la registrazione o rinnovo di marchi di fabbrica o di servizio» (nona edizione o classi equivalenti delle edizioni successive).

5. È vietata l'associazione del marchio a prodotti diversi dalle classi di prodotto per le quali il marchio è registrato.

6. Il marchio è apposto in modo ben visibile, ben distinto da altri marchi o simboli pubblicitari propri dell'azienda e in maniera che non vi siano confusioni con altre scritte e contrassegni presenti in etichetta.

7. I concessionari utilizzano il marchio su materiali pubblicitari o promozionali purché rispettino quanto previsto dalla legge regionale 9/2006 e dal presente regolamento.

8. Enti pubblici non concessionari possono richiedere all'Amministrazione regionale l'autorizzazione all'uso del marchio solo per finalità di carattere istituzionale.


Art. 5.

Requisiti dei concessionari

1. I produttori agricoli ed i preparatori per accedere all'uso del marchio collettivo, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9/2006, devono esseri iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri Stati membri dell'Unione europea.

2. I preparatori, inoltre, sottoscrivono a seconda dei prodotti per i quali è richiesto il marchio, accordi di coltivazione o di allevamento e vendita con aziende agricole che s'impegnano ad applicare i disciplinari di produzione integrata.

3. Nel caso di aziende agricole socie di cooperative o di associazioni che prevedono nel proprio statuto il conferimento di produzioni conformi ai disciplinari di produzione integrata da parte di soci, gli accordi di coltivazione e di vendita di cui al comma 2 non sono necessari, in quanto la qualifica di socio sostituisce tale accordo.



4. Le aziende che ottengono la concessione d'uso del marchio devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente, oltre a quella dello specifico settore di attività.

5. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono condizione necessaria per il mantenimento della concessione nel tempo.

Art. 6.

Obblighi dei concessionari

1. I soggetti concessionari del marchio sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- a) rispetto del presente regolamento;
 - b) rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Giunta regionale;
 - c) realizzazione e documentazione delle attività di autocontrollo sui requisiti previsti dai disciplinari di produzione integrata adottati;
 - d) adozione di un sistema di tracciabilità di filiera che documenti, in ogni momento ed in ogni fase di lavorazione, la movimentazione del prodotto fresco e dei semilavorati al fine di garantire la provenienza del prodotto e le caratteristiche del prodotto finito;
 - e) assicurazione del libero accesso all'azienda ed ai magazzini per consentire lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente regolamento anche presso le aziende associate, se trattasi di associazioni;
 - f) comunicazione di qualsiasi variazione riguardante l'organizzazione aziendale, le superfici investite alle varie colture o la consistenza degli allevamenti, secondo le modalità approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. Al concessionario costituito in forma associata è fatto obbligo di:
- a) adottare uno statuto che non discrimini gli associati;
 - b) assicurare la conformità del prodotto commercializzato con quanto previsto dagli specifici disciplinari di produzione integrata.
3. Nel caso di affidamento di alcune fasi produttive ad enti o società esterne, il concessionario è tenuto ad assicurarsi che anche queste fasi siano conformi al disciplinare, e l'OdC è tenuto a fare i controlli relativi anche a queste fasi.
4. Nel caso di rinuncia alla concessione è vietato chiederne un'altra prima di due anni dalla data di rinuncia della concessione stessa.

Art. 7.

Autorizzazione degli organismi di controllo

1. Per essere autorizzati, gli OdC presentano domanda ai competenti uffici regionali, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale, allegando la documentazione predisposta per l'attività di controllo consistente in:

- a) Manuale della qualità con tre allegati:
 - 1) tabella di riscontro tra manuale della qualità e norma UNI CEI EN 45011 del 1° marzo 1999;
 - 2) tariffario generale;
 - 3) organigramma nominale.
- b) Procedure di gestione:
 - 1) del personale interno;
 - 2) degli ispettori;
 - 3) dei laboratori di prova;
 - 4) della documentazione;

5) delle verifiche ispettive e delle non conformità interne.

c) Piano tipo di controllo (PTC) per l'agricoltura integrata.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'OdC richiedente al termine di un'istruttoria eseguita dai competenti uffici regionali mediante decreto del dirigente degli Uffici medesimi.

3. Gli Organismi di controllo autorizzati sono inseriti in un apposito elenco degli Organismi autorizzati dalla Regione Campania ai fini del controllo dei prodotti da agricoltura integrata.

L'elenco è pubblico. Le autorizzazioni hanno durata quadriennale. Scaduto il periodo di autorizzazione, gli Organismi sono rivalutati su richiesta degli stessi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 8.

Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di controllo

1. Gli Organismi autorizzati esercitano attività di controllo sui concessionari al fine di garantire la conformità delle produzioni ai disciplinari di produzione integrata e al presente regolamento.

2. Ai sensi della legge regionale 9/2006 e del presente regolamento, gli Organismi di controllo per essere autorizzati devono:


- a) essere conformi alle previsioni della norma UNI CEI EN 45011 del 1° marzo 1999 per il settore agricolo e alimentare;
 - b) offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore e, in generale, di ogni operatore della filiera produttiva soggetto al controllo;
 - c) disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare il controllo dei prodotti agricoli e alimentari recanti il marchio;
 - d) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo;
 - e) avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori conformi ed accreditati alla norma internazionale di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con apposito provvedimento della Giunta regionale possono essere autorizzati gli OdC già autorizzati al controllo per i sistemi di qualità per il settore agricolo ed agroalimentare regolamentati da norme comunitarie o nei sistemi di qualità nazionali riconosciuti a livello comunitario.

Art. 9.

Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli obblighi cui devono ottemperare gli Organismi di controllo autorizzati sono i seguenti:

- a) effettuare la verifica iniziale necessaria per l'inserimento dei soggetti richiedenti nel sistema di controllo e comunicare l'esito della verifica ai competenti uffici regionali, entro 60 giorni;
- b) effettuare, almeno una volta all'anno, un sopralluogo presso i concessionari secondo le modalità e i tempi previsti dal piano dei controlli approvato dalla Regione Campania, fornendo evidenza del lavoro svolto;
- c) trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio, all'ufficio regionale competente l'elenco dei concessionari controllati unitamente all'elenco delle irregolarità rilevate e delle relative misure adottate;
- d) sottoporsi alle verifiche tecniche e documentali effettuate dall'ufficio regionale competente, anche se la sede dell'OdC si trova al di fuori del territorio regionale;



e) attuare l'attività di controllo secondo quanto stabilito dal piano di controllo approvato dalla Regione Campania all'atto dell'autorizzazione;

f) adottare le misure di cui all'articolo 13 del presente regolamento nei confronti dei concessionari inadempienti verso gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

g) richiedere all'ufficio regionale competente l'approvazione di eventuali modifiche ai piani di controllo approvati prima di renderle operative.

Art. 10.

Concessione in uso del marchio

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento che sono interessate ad ottenere la concessione d'uso del marchio, presentano domanda di inserimento nel sistema di controllo per l'agricoltura integrata all'ufficio regionale competente e all'OdC prescelto.

2. La presentazione delle domande avviene secondo tempi e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 11.

Inserimento nel sistema di controllo

1. L'OdC prescelto dall'operatore, una volta accertato che il medesimo ha trasmesso la richiesta anche al competente ufficio regionale, procede alla verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente.

2. L'OdC trasmette all'ufficio regionale competente per territorio il certificato di conformità aziendale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'operatore.

3. L'ufficio regionale competente per territorio, preso atto della richiesta dell'operatore e del certificato di conformità rilasciato dall'OdC, inserisce l'operatore in un elenco relativo alla provincia di competenza e gliene fa comunicazione.

4. L'inserimento dell'operatore nell'elenco regionale, costituito dall'insieme degli elenchi provinciali, è condizione necessaria per l'uso del marchio.

5. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli uffici regionali competenti per territorio trasmettono all'ufficio regionale che detiene l'ERAI l'elenco degli operatori inseriti nel sistema di controllo al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. L'ufficio regionale che detiene l'ERAI provvede ogni anno ad approvare l'elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata, mediante decreto dirigenziale e a trasmetterlo al *Bollettino ufficiale* della regione Campania per la relativa pubblicazione.

Art. 12.

ERAI

Elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata

1. L'Elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata (ERAI), istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/2006, opera presso gli uffici regionali competenti.

2. L'ERAI è articolato in due sezioni:

a) Produttori agricoli: in questa sezione rientrano le aziende di produzione agricola, singole o associate;

b) Preparatori: in questa sezione rientrano le imprese di trasformazione, lavorazione o commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura integrata.

3. La cancellazione di un operatore dall'ERAI per abbandono volontario del metodo di produzione integrato avviene a seguito di presentazione di domanda di recesso con lettera raccomandata A/R all'ufficio regionale competente per territorio e all'OdC al quale è assoggettato, entro trenta giorni dalla data di abbandono.

Art. 13.

Misure in caso di irregolarità e inadempienze

1. L'accertamento della conformità dei prodotti derivanti da agricoltura integrata al presente regolamento e ai disciplinari di produzione integrata è di competenza dell'OdC prescelto dal concessionario del marchio.

2. Se l'OdC nello svolgimento dei controlli di propria competenza, riscontra irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni dei disciplinari di produzione integrata e del presente regolamento, adotta le seguenti misure:

a) Richiesta di un'azione correttiva nel caso di irregolarità che:

1) non hanno effetto negativo sul prodotto;

2) non modificano le condizioni che hanno consentito la concessione d'uso del marchio;

3) non interrompono il sistema di tracciabilità del prodotto.

b) Sospensione della concessione d'uso del marchio nel caso di:

1) irregolarità che determinano un'interruzione nel sistema di tracciabilità del prodotto, mancato rispetto delle modalità d'uso di cui all'articolo 4 del presente regolamento, mancata o inadeguata registrazione delle informazioni necessarie al controllo del metodo di produzione integrata);

2) mancata attuazione delle azioni correttive predisposte;

3) ripetizione nel tempo delle stesse irregolarità.

c) Revoca della concessione d'uso del marchio nel caso di:

1) irregolarità riguardanti la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 che modificano le caratteristiche del prodotto finito;

2) perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione d'uso del marchio;

3) violazione degli obblighi previsti dal contratto stipulato tra concessionario e OdC;

4) mancato adeguamento all'azione correttiva di cui al punto


b) entro i novanta giorni previsti.

Nei casi previsti dalla lettera a) l'OdC formalizza le modalità e i tempi dell'azione correttiva e stabilisce una verifica dell'efficacia dell'azione correttiva stessa.

Nei casi previsti dalla lettera b) la sospensione riguarda solo le partite o i lotti interessati dalle irregolarità. L'OdC dispone l'adozione di un'azione correttiva, specificando modalità e i tempi dell'azione correttiva e stabilisce una verifica dell'efficacia dell'azione correttiva stessa. La sospensione cessa quando l'OdC verifica l'efficacia dell'azione attuata.

Nei casi previsti dalla lettera c) l'OdC trasmette una proposta di revoca della concessione d'uso del marchio agli uffici regionali competenti e, per conoscenza, al concessionario interessato. Entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di revoca il concessionario ha la facoltà di inviare all'ufficio regionale competente le proprie eventuali osservazioni documentate.

3. In caso di revoca della concessione d'uso del marchio, l'ufficio regionale competente procede alla cancellazione del concessionario dall'ERAI.



4. Il concessionario al quale è stata revocata la concessione d'uso del marchio, non può presentare una nuova richiesta di concessione prima di due anni a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 14.

Attività di vigilanza

1. La regione Campania, mediante gli uffici competenti, svolge l'attività di vigilanza nei confronti degli OdC autorizzati.

2. La vigilanza ha le seguenti finalità:

a) verificare il mantenimento da parte degli OdC dei requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

b) valutare la conformità dell'azione di controllo dell'OdC a quanto previsto dalla documentazione presentata in fase di autorizzazione, anche mediante ispezioni (a campione) ai concessionari.

3. Nel caso di accertamento di irregolarità relative alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'articolo 8, l'ufficio regionale competente dispone un'azione correttiva, stabilendone i tempi e le modalità.

4. La revoca dell'autorizzazione dell'OdC avviene nei casi in cui è stata accertata:

a) la mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 8;

b) violazione ripetuta dei compiti di cui all'articolo 9;

c) mancata attuazione delle azioni correttive di cui al comma 3 del presente articolo.

5. In caso di accertamento di una o più violazioni di cui al precedente comma, l'ufficio regionale competente invia all'OdC una comunicazione relativa alle irregolarità rilevate di cui al comma 4 che sono causa di revoca dell'autorizzazione.

6. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, l'OdC può inviare all'ufficio regionale competente le proprie osservazioni documentate.

7. L'ufficio regionale competente, valutate le osservazioni documentate trasmesse dall'OdC, decide in merito e comunica la propria decisione all'OdC.

8. In caso di revoca dell'autorizzazione di un OdC, l'ufficio regionale competente invia una comunicazione ai concessionari assoggettati al controllo dell'OdC, invitandoli a sottoporsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al controllo di un altro OdC tra quelli inseriti nell'elenco degli Organismi autorizzati dalla regione Campania e comunica, contestualmente, la sospensione della concessione d'uso del marchio fino all'assoggettamento al controllo di un nuovo OdC autorizzato.

Art. 15.

Autocontrollo

1. L'autocontrollo è l'attività di riscontro e di documentazione attuata dallo stesso concessionario che consente di garantire ai prodotti la conformità al disciplinare, a partire dalla materia prima e per tutte le fasi produttive e di trasformazione, fino alla vendita.

2. I concessionari garantiscono idonei sistemi di autocontrollo finalizzati al soddisfacimento della normativa cogente e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di produzione integrata.

3. Le modalità di documentazione e le procedure di registrazione relative al sistema di autocontrollo sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Napoli, 3 luglio 2012


CALDORO

(*Omissis*).

12R0489

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 9 0 1 *

€ 3,00

